COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 6.4.2005
COM(2005) 122 definitivo

2005/0037 (COD)
2005/0038 (CNS)
2005/0039 (CNS)
2005/0040 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma quadro "Diritti fondamentali e giustizia"

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma specifico "Lotta contro la violenza (Daphne) e prevenzione e informazione in materia di droga per il periodo 2007-2013" come parte del Programma generale "Diritti fondamentali e giustizia"

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma specifico "Diritti fondamentali e cittadinanza" per il periodo 2007-2013 come parte del Programma generale "Diritti fondamentali e giustizia"

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico "Giustizia penale" come parte del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia"

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma specifico "Giustizia civile" per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia"

(presentate dalla Commissione)

{SEC(2005) 434}

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma quadro "Diritti fondamentali e giustizia"

La comunicazione che istituisce il programma quadro "Diritti fondamentali e giustizia" rientra in un insieme coerente di proposte dirette a dotare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia di un supporto adeguato nel quadro delle prospettive finanziarie del 2007. I tre obiettivi chiave della libertà, della sicurezza e della giustizia devono in effetti essere sviluppati in parallelo e con lo stesso grado di intensità, consentendo così un approccio equilibrato, basato sui principi della democrazia, del rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali e dello stato di diritto. Ciascuno di questi obiettivi è sostenuto da un programma quadro, che garantisce la coerenza necessaria fra gli interventi in ogni settore d'azione, e che collega chiaramente le finalità politiche e le risorse disponibili per sostenerle. Questa struttura rappresenta inoltre una notevole semplificazione e razionalizzazione del sostegno finanziario esistente per l'area di libertà, giustizia e sicurezza consentendo in tal modo una maggiore flessibilità nella fissazione delle priorità ed aumentando la trasparenza generale.

1. INTRODUZIONE

L'integrazione europea ha fatto passi avanti principalmente nel settore economico, con l'introduzione di un mercato unico e di una moneta unica. Come previsto dal trattato di Amsterdam, l'istituzione di uno spazio economico integrato e senza frontiere è stata completata dalla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che ora deve essere ulteriormente sviluppato e rafforzato.

Nella comunicazione "Costruire il nostro avvenire comune – Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013"[1] la Commissione ha dichiarato: *"La libertà, la sicurezza e la giustizia sono valori chiave che rappresentano elementi fondamentali del modello europeo di società. (...) In tale contesto, lo sviluppo di questa dimensione dell'Unione europea costituisce la nuova frontiera dell'integrazione: un vero spazio di libertà, sicurezza e giustizia è una componente indispensabile dell'Unione europea e ha una posizione centrale nel progetto politico di un'Unione allargata"*[2].

I vari aspetti dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia instaurano un equilibrio fra la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo e l'esercizio delle principali responsabilità che incombono all'Unione[3].

1 COM(2004) 101.

2 "Costruire il nostro avvenire comune – Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013" - COM(2004) 101 del 10.2.2004.

3 "*La libertà è il principio unificatore, la base del progetto europeo. Ma senza sicurezza, senza sistema di diritto e di giustizia riconosciuto dai cittadini, l'esercizio delle libertà e il rispetto dei valori democratici non sarebbero garantiti. Lo spazio europeo di libertà, di sicurezza e di giustizia offre dunque la garanzia di far vivere i principi di democrazia e il rispetto dei diritti dell'uomo. Essenziale per la cittadinanza europea, il riconoscimento comune di questi principi, ormai ripresi dalla Carta dei*

Lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia risponde a una preoccupazione essenziale dei popoli degli Stati che fanno parte dell'Unione. Per tale ragione, il Consiglio europeo ha adottato, nel novembre del 2004, il programma dell'Aia, quale prosecuzione del programma adottato dal Consiglio europeo di Tampere nel 1999. Sulla scia dei risultati del programma di Tampere, il programma dell'Aia presenta una nuova agenda che permette all'Unione di portare avanti ciò che è stato già realizzato e di far fronte a nuove sfide. Esso sottolinea inoltre che la creazione di un'Europa dei cittadini richiede non solo il pieno rispetto dei diritti fondamentali, ma anche la loro attiva promozione.

Integrando la Carta dei diritti fondamentali, il trattato costituzionale riconosce i valori e gli obiettivi dell'Unione europea. Inoltre, l'adesione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) rafforzerà l'impegno europeo nella tutela dei diritti dell'uomo introducendo un controllo giurisdizionale esterno sul rispetto dei diritti fondamentali nell'Unione[4]. Una più grande tutela e promozione dei diritti fondamentali implica inoltre l'adozione di azioni più concertate contro i fenomeni di razzismo, xenofobia e antisemitismo, attraverso un maggiore supporto al dialogo interreligioso e multiculturale allo scopo di incoraggiare la comprensione e la conoscenza reciproca.

Questi sviluppi comportano un rafforzamento significativo dei valori fondamentali che sono al centro del progetto europeo. L'Unione sarà giuridicamente tenuta non solo a rispettare tali diritti e valori, ma anche a garantire che siano effettivamente promossi in tutti i settori d'azione (sia interni che esterni) di sua competenza. Dovranno aumentare rapidamente anche le attività di controllo, per garantire che gli Stati membri adottino lo stesso approccio nei loro settori di competenza, in particolare nel contesto di un'Unione in crescita e sempre più diversificata, con le sfide che ciò comporta. La promozione di una cittadinanza dell'Unione europea dovrebbe fare emergere un senso di appartenenza e di condivisione degli stessi diritti e valori fondamentali, preservando e rispettando al tempo stesso la diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei.

La lotta contro la violenza si inserisce chiaramente nell'ambito della tutela dei diritti fondamentali quali sanciti dalla relativa Carta, in particolare del diritto all'integrità fisica. I legami fra la violenza e altri diritti fondamentali (libertà, sicurezza, salute, occupazione, ecc.) sono così stretti che l'attuazione generale di questi diritti – che sono in relazione con l'integrità fisica della persona – va sostenuta. Lo stesso vale per la lotta contro il consumo e il traffico di stupefacenti, un ambito in cui dal 1990 è stata seguita a livello europeo una strategia globale, multidisciplinare e integrata, ma senza alcun sostegno finanziario chiaramente definito. Tale strategia è basata su cinque elementi principali: riduzione della domanda, riduzione dell'offerta e lotta contro il traffico illecito, cooperazione internazionale e coordinamento a livello nazionale ed europeo, informazione, ricerca e valutazione.

La creazione di un'Europa dei cittadini implica anche la realizzazione di uno spazio europeo di giustizia, basato sul principio del reciproco riconoscimento e della fiducia: le frontiere fra i paesi non dovrebbero più costituire un ostacolo alla composizione di controversie di natura civile e commerciale, all'esercizio di azioni legali e all'esecuzione delle decisioni. Se il principio della libera circolazione consente agli individui e alle imprese di far valere i propri

diritti fondamentali, costituisce la base dell'integrazione per tutti coloro che risiedono nell'Unione" - "Un progetto per l'Unione europea" - COM(2002) 247.

[4] L'articolo I-9 (2) del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa stabilisce che l'Unione aderisce alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e che tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nella Costituzione.

interessi in materia civile e commerciale in altri Stati membri, esso richiede anche misure in materia penale per garantire che i reati e i loro autori non restino impuniti. I privati e le imprese non devono essere ostacolati o scoraggiati nell'esercitare i loro diritti a causa dell'incompatibilità o della complessità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri.

La realizzazione di questi obiettivi comuni richiederà un quadro finanziario stabile. La preparazione delle prossime prospettive finanziarie 2007-2013 offre un'importante opportunità per tenere conto degli sviluppi sopra descritti e per definire quindi il progetto politico dell'Europa allargata.

2. INTERVENTO PROPOSTO – PROGRAMMA QUADRO "DIRITTI FONDAMENTALI E GIUSTIZIA"

2.1. Obiettivi e struttura del programma

Per rispondere alle sfide sopra delineate, viene proposto di stabilire un programma quadro su "Diritti fondamentali e giustizia", con quattro obiettivi specifici:

(1) promuovere lo sviluppo di una società europea basata sulla cittadinanza dell'Unione europea e sul rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla relativa Carta; combattere l'antisemitismo, il razzismo e la xenofobia e rafforzare la società civile nel campo dei diritti fondamentali;

(2) contribuire alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia combattendo la violenza, e facendo opera di informazione e di prevenzione relativamente al consumo di stupefacenti;

(3) promuovere la cooperazione giudiziaria per contribuire alla creazione di un effettivo spazio europeo di giustizia in materia civile e commerciale;

(4) promuovere la cooperazione giudiziaria per contribuire alla creazione di un effettivo spazio europeo di giustizia in materia penale;.

Questi obiettivi hanno basi giuridiche diverse nei trattati. Il programma quadro sarà pertanto composto di quattro strumenti legislativi distinti. Sarà tuttavia garantita una coerenza politica, poiché ogni programma specifico rispecchierà gli obiettivi di una linea d'azione che, in combinazione con le altre tre, consentirà lo sviluppo di una cittadinanza europea e di un effettivo spazio di giustizia. Inoltre, il fatto di raggruppare queste linee d'azione complementari nello stesso programma quadro non solo rafforzerà la loro coerenza complessiva, ma garantirà anche una migliore risposta alle necessità dei cittadini. Esso consentirà di affrontare problemi nuovi e inaspettati con una maggiore flessibilità.

Per quanto riguarda i diritti fondamentali e la cittadinanza, l'obiettivo ultimo è quello di creare una reale cultura dei diritti fondamentali fra tutti i popoli d'Europa. È quindi di estrema importanza compiere uno sforzo significativo per divulgare informazioni in merito, sia attraverso campagne generali che in risposta a richieste individuali. Ciò non può essere disgiunto dall'esigenza di intensificare le attività, anche sul piano legislativo, per promuovere l'esercizio di alcuni diritti, ad esempio il diritto all'integrità fisica della persona e i diritti legati alla cittadinanza dell'Unione, e per fornire sostegno e incentivi per aiutare gli Stati membri ad adempiere ai loro obblighi in questi settori di competenza.

La lotta contro la violenza in tutte le sue forme (sessuale, psicologica e fisica), che si verifichi nella sfera pubblica o privata, comprenderà: sostegno per le vittime e per i gruppi a rischio (bambini, giovani e donne); assistenza e supporto alle ONG e ad altre organizzazioni attive in questo campo; diffusione dei risultati ottenuti nell'ambito dei due programmi Daphne, incluso il loro adattamento, trasferimento e utilizzo da parte di altri beneficiari o in altre aree geografiche; individuazione di azioni che contribuiscano al trattamento positivo delle persone a rischio di violenza.

Per quanto riguarda la lotta contro il consumo di stupefacenti, le principali sfide saranno la divulgazione di informazioni e ulteriori ricerche che sfocino in programmi di educazione, prevenzione e riduzione dei danni. Questioni importanti saranno non solo la riduzione della domanda di droga, ma anche la riduzione dell'offerta. È un campo in cui devono essere prese misure per fermare il traffico di stupefacenti e la criminalità legata alla droga, in particolare quando si tratta di nuove droghe sintetiche o dei loro precursori chimici, e per lottare contro il riciclaggio di denaro.

La cooperazione giudiziaria riguarda gli accresciuti sforzi per controllare l'applicazione, da parte degli Stati membri, dell'*acquis* esistente sia in materia civile che penale e per operare un ravvicinamento delle legislazioni nazionali. Il programma fornirà supporto a diverse azioni, per migliorare l'accesso alla giustizia e la sua efficienza, per trattare la questione del reciproco riconoscimento in un senso più ampio – includendo il riconoscimento di decisioni e documenti emanati da autorità non soltanto giudiziarie –, per rafforzare i meccanismi di diffusione delle informazioni ai cittadini e per promuovere la formazione di professionisti e gli scambi fra questi sulle implicazioni degli strumenti di cooperazione in quest'ambito. Esso incoraggerà l'attuazione di misure legislative per creare e sviluppare strumenti comuni di cooperazione e norme equivalenti per alcune procedure, come le disposizioni relative alla raccolta delle prove. Saranno inoltre promosse norme sulla tutela delle persone implicate in procedimenti penali, siano queste imputati, testimoni o vittime.

Sarà garantita una coerenza globale fra i quattro obiettivi attraverso norme di attuazione e gestione comuni, secondo uno stesso calendario strategico e procedure coordinate di valutazione e di riesame (si veda il punto 3.2). Il programma assicurerà così una razionalizzazione e una semplificazione, aumentando la trasparenza e l'efficacia dei fondi comunitari. Garantire un coinvolgimento attivo delle parti interessate e una maggiore reattività alle richieste provenienti dalla società civile sarà a sua volta una priorità trasversale, comune ai quattro ambiti d'azione.

2.2. Il valore aggiunto europeo

Il programma apporterà un valore aggiunto agli interventi nazionali già esistenti in questo settore, agendo da catalizzatore: le attività di cooperazione finanziate dall'UE accresceranno la consapevolezza di problematiche e di valori condivisi dagli Stati membri, facilitando così l'emergere di approcci comuni, compresa la legislazione in questi campi. Ciò verrà raggiunto realizzando gli obiettivi politici convenuti a livello UE e promuovendo la loro applicazione nell'ambito delle politiche nazionali, sostenendo l'attuazione della legislazione europea e la sua applicazione uniforme in tutta l'Europa, promuovendo i meccanismi di cooperazione e coordinamento fra gli Stati membri e collaborando con le organizzazioni della società civile a livello europeo.

Per tutti i programmi specifici sarà utilizzato un insieme di criteri comuni per valutare il valore aggiunto europeo in relazione al tipo di effetto sopra indicato. Esempi di tali criteri sono:

– sostenere solo quelle attività necessarie a livello europeo per promuovere gli obiettivi, la legislazione e i meccanismi di attuazione dell'Unione europea;

– sostenere attività complementari a quelle finanziate a livello nazionale;

– rafforzare gli scambi nazionali a livello europeo, creando effetti sinergici e realizzando economie di scala;

– coinvolgere attivamente i rappresentanti degli Stati membri e altre parti interessate nell'attuazione del programma, per massimizzare la complementarità con le attività esistenti.

2.3. Complementarità con altri strumenti e misure

Il programma cercherà di sviluppare sinergie con i lavori dell'Agenzia per i diritti fondamentali, creata sulla base dell'attuale Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC), con sede a Vienna e istituito dal regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio del 2 giugno 1997[5]. Attraverso una comunicazione[6], la Commissione ha lanciato un'ampia consultazione pubblica sull'ambito di azione e le funzioni della futura agenzia. La consultazione ha riguardato la società civile, come le ONG attive nel campo della tutela dei diritti dell'uomo, le istituzioni nazionali di promozione e tutela dei diritti dell'uomo, gli Stati membri, le istituzioni dell'UE, l'EUMC e il Consiglio d'Europa. I risultati della consultazione verranno presi in considerazione nel definire le funzioni precise dell'Agenzia. Il suo principale obiettivo sarà comunque la raccolta e l'analisi di dati per definire la politica dell'Unione nel campo dei diritti fondamentali.

Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia civile, le azioni previste nell'ambito del programma saranno coordinate con quelle della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita dalla decisione 2001/470/CE del Consiglio del 28 maggio 2001[7] per migliorare, semplificare e accelerare l'effettiva cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri in tali settori. Nell'ambito del programma specifico "Giustizia penale" particolare attenzione sarà accordata ad Eurojust, istituito con decisione 2002/187/GAI del Consiglio del 28 febbraio 2002[8]. Eurojust è un organo dell'Unione europea istituito per rafforzare l'efficacia delle autorità competenti degli Stati membri nelle attività di indagine e nelle azioni penali relative alle forme gravi di criminalità organizzata e transfrontaliera, incluso il terrorismo, incoraggiando e migliorando la cooperazione fra tali autorità. Eurojust considera di particolare rilevanza garantire una piena cooperazione fra autorità nazionali competenti, ed è pertanto un complemento fondamentale per il programma quadro "Diritti fondamentali e giustizia".

5 GU L 151 del 10.6.1997, pag. 1, quale modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1652/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 33).

6 COM(2004) 693 del 25.10.2004.

7 GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

8 GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1, quale modificata dalla decisione 2003/659/GAI (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 44).

Quanto all'obiettivo di informazione e di prevenzione sul consumo di stupefacenti, incluso nel presente programma, è necessaria una maggiore cooperazione con i paesi terzi così come uno stretto coordinamento con l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT). Questa agenzia, con sede a Lisbona, è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio dell'8 febbraio 1993[9], modificato dal regolamento (CE) n. 3294/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994[10]. La sua funzione è quella di raccogliere e di diffondere informazioni oggettive, affidabili e comparabili sulle droghe e sulla tossicodipendenza in Europa. A tal fine essa lavora in partenariato con paesi non appartenenti all'UE e con organizzazioni internazionali che operano in questo ambito: il Programma delle Nazioni Unite per il controllo internazionale delle droghe (PNUCID), l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il Gruppo Pompidou del Consiglio d'Europa, l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol) e l'Ufficio europeo di polizia (Europol).

3. RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

3.1. Transizione rispetto agli strumenti esistenti

La valutazione delle azioni sostenute negli anni dall'UE in questi campi riconosce pienamente la necessità di portarle avanti, poiché esse affrontano problemi reali e specifici, e contribuiscono a trattarli in modo positivo, complementare alle azioni nazionali sviluppate negli stessi settori. Essa ha tuttavia individuato anche diversi punti deboli, che devono essere affrontati se si vuole che le azioni europee raggiungano risultati ancora migliori. In effetti, la situazione attuale, caratterizzata da una moltitudine di piccole linee di bilancio o finanziamenti ad hoc, di durata limitata e senza coerenza d'insieme, impedisce alle attività dell'Unione di diventare sufficientemente efficaci per poter raggiungere gli obiettivi fissati ed ottimizzare l'uso delle risorse umane e finanziarie esistenti. Un'attuazione separata di questi programmi implica che essi non sfruttano al massimo le reali sinergie e possono anche creare inutili sovrapposizioni. Infine, per realizzare i risultati migliori possibili vi è la reale necessità di valutare nuovamente gli obiettivi, i tipi di interventi e la portata di ciascun programma.

Il programma proposto si basa sugli insegnamenti tratti dalle azioni già esistenti in questi campi. Esso svilupperà ampiamente, in effetti, le due azioni preparatorie esistenti sulla tutela e la promozione dei diritti fondamentali e sul sostegno alla società civile nei dieci nuovi Stati membri, che saranno estese a tutti gli Stati membri. Infine, un'attenzione particolare sarà dedicata ai diritti fondamentali derivanti dalla cittadinanza dell'Unione per incoraggiare la partecipazione democratica.

Con l'obiettivo di promuovere la cooperazione giudiziaria, il programma raggrupperà delle misure dirette a sostenere la cooperazione in materia civile e commerciale per garantire un migliore coordinamento fra questi due settori del diritto nella prospettiva dell'entrata in vigore del trattato costituzionale, che abolirà la struttura a pilastri. La cooperazione giudiziaria in materia civile era precedentemente sostenuta attraverso un programma separato, e la cooperazione giudiziaria in materia penale era parte del programma AGIS. L'attuale proposta mira a migliorare la risposta alle aspettative politiche relative al rafforzamento della giustizia, come richiesto dal programma dell'Aia, e alle sollecitazioni delle autorità giudiziarie, degli

[9] GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1, quale modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1651/2003 del Consiglio (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 30).

[10] GU L 341 del 30.12.1994, pag. 7.

operatori del diritto e della società civile in generale. Sarà rafforzata la formazione dei magistrati, e il programma avrà anche la necessaria flessibilità per consentire l'attuazione di nuove misure, come il sistema informatizzato di scambi di informazioni sui casellari giudiziali.

Per quanto riguarda la lotta contro la violenza, il programma si baserà sull'attuale programma Daphne II, con adattamenti per migliorare la risposta apportata alle richieste della società civile, inclusa la possibilità di attuare nuove forme d'azione. Le misure relative alla prevenzione e all'informazione in materia di stupefacenti sono dirette a consolidare le azioni in corso nell'ambito di vari programmi, aumentando così la trasparenza fra i cittadini e tutti gli attori implicati. Sarà fornito sostegno per il controllo e la valutazione di azioni relative a specifiche attuazioni nell'ambito dei piani d'azione dell'UE, e si cercherà di ottenere un maggiore coinvolgimento della società civile.

3.2. Dispositivo comune di gestione

Un obiettivo chiave del programma quadro "Diritti fondamentali e giustizia" è quello di semplificare e razionalizzare gli strumenti, sia sul piano giuridico che gestionale, di ottimizzare la struttura di bilancio, di aumentare la coerenza e la concordanza fra i programmi e di evitare doppioni. Il presente programma rappresenta un passo importante in termini sia di semplificazione che di flessibilità. Il numero di linee di bilancio e di strumenti giuridici è stato in effetti ridotto. Questa concentrazione di risorse dell'Unione offre una maggiore trasparenza sul lato finanziario e la possibilità di valutare meglio il valore aggiunto delle azioni dell'Unione. Essa massimizza i risultati grazie a una maggiore coerenza fra gli obiettivi dei vari programmi specifici e a un rafforzamento della cooperazione e del partenariato con tutti gli attori implicati.

La semplificazione e la razionalizzazione proposte andranno a vantaggio degli utenti finali poiché aumenteranno la visibilità, la chiarezza e la coerenza degli strumenti. Grazie a un approccio e a modalità d'attuazione più standardizzati sarà più semplice, per i potenziali beneficiari, presentare domanda di finanziamento nei vari settori.

Il programma sarà gestito direttamente dalla Commissione. Sono stati esaminati in dettaglio altri meccanismi di esecuzione (esternalizzazione o gestione concorrente), ma non sono stati considerati come aventi un buon rapporto costo-efficacia a questo stadio visti gli importi relativamente esigui che sono interessati. Se necessario per raggiungere gli obiettivi presentati nel programma quadro, potrebbero essere prese in considerazione modalità diverse di gestione o/e diverse strutture.

Il livello delle risorse umane richieste per la gestione del programma è per forza di cose relativamente alto. Tuttavia, l'armonizzazione delle procedure grazie all'integrazione dei programmi specifici in una singola struttura consentirà una razionalizzazione da questo punto di vista, in virtù delle economie di scala. La razionalizzazione, ad esempio, delle procedure di controllo e di valutazione consentirà di ottenere migliori risultati e faciliterà la diffusione di buone prassi. L'esistenza di un singolo comitato per i quattro programmi specifici faciliterà inoltre ampiamente la gestione quotidiana del programma quadro.

Un'ulteriore razionalizzazione è possibile dopo l'entrata in vigore del trattato costituzionale. Il programma quadro è stato elaborato secondo le disposizioni dei trattati attuali, ma la sua struttura è concepita in modo da permettere una transizione senza ostacoli verso la nuova

architettura prevista dalla Costituzione, con la possibilità di un'ulteriore armonizzazione fra i programmi specifici sulla giustizia civile e la giustizia penale.

4. RISORSE FINANZIARIE

L'importo globale previsto per il programma quadro "Diritti fondamentali e giustizia" è di 543 milioni di euro per il periodo 2007-2013 (a prezzi correnti). Nell'ambito di questo stanziamento, sono previsti 93,8 milioni di euro per il programma "Diritti fondamentali e cittadinanza"; 106,5 milioni di euro per il programma "Giustizia civile"; 196,2 milioni di euro per il programma "Giustizia penale", e 135,4 milioni di euro per il programma "Lotta contro la violenza (Daphne) e prevenzione e informazione in materia di droga". All'interno del totale indicato, 11.1 milioni sono aggiunti per coprire le spese amministrative.

Inoltre, per lo stesso periodo, sono previsti 164,9 milioni di euro per l'Agenzia per i diritti fondamentali, 110,6 milioni di euro per l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, e 133,4 milioni di euro per Eurojust.

Questi importi sono stati stimati sulla base delle esigenze identificate e sopra descritte. È stato tenuto conto dell'esperienza tratta da azioni e programmi esistenti in materia di diritti fondamentali e giustizia.

5. CONCLUSIONI

Le nuove prospettive finanziarie forniscono l'opportunità non solo di una migliore corrispondenza fra obiettivi e risorse, ma anche di una semplificazione e razionalizzazione degli strumenti per garantire un utilizzo ottimale dei fondi dell'Unione europea.

Il programma quadro "Diritti fondamentali e giustizia" raggruppa programmi specifici che sono strettamente collegati gli uni agli altri. Azioni concertate nell'ambito di questi programmi specifici consentiranno di agire più efficacemente per raggiungere l'obiettivo ultimo, che è la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

ALLEGATO

Programma quadro "Diritti fondamentali e giustizia" per il periodo 2007-2013

Complementarità con agenzie e con altri strumenti nell'area della libertà, sicurezza e giustizia

Le prospettive finanziarie prevedono diversi strumenti complementari che contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi stabiliti nell'area di libertà, sicurezza e giustizia:

– programmi quadro che sostituiranno il gran numero di linee di bilancio attualmente gestite dalla Commissione in questo campo;

– finanziamento comunitario di agenzie e di organi della Comunità o dell'Unione;

– sviluppo e gestione di sistemi di informazione connessi su ampia scala.

Le agenzie o gli organi seguenti, collegati all'ambito del programma quadro di cui sopra, devono essere coperti dalle nuove prospettive finanziarie:

- **Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze** (OEDT) - regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1651/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 30), e per il quale è stata presentata una proposta (proposta di regolamento del Consiglio relativo all'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, presentata dalla Commissione il 19 dicembre 2003 (COM(2003) 808));

- **Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia**, che diventerà un'agenzia a tutti gli effetti, ossia l'**Agenzia per i diritti fondamentali** (proposta della Commissione prevista per maggio 2005), e attualmente disciplinato dal regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (GU L 151 del 10.6.1997, pag. 1).

- **Eurojust** – decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1), quale modificata dalla decisione 2003/659/GAI (OJ L 245 del 29.9.2003, pag. 44).

Sulla base di questi elementi, le risorse di bilancio per le agenzie comunitarie di cui sopra non sono incluse nei programmi quadro.

Esse devono tuttavia figurare come parte delle spese destinate alla politica in materia di giustizia, libertà e sicurezza nella rubrica 3 del futuro quadro finanziario comunitario.

RELAZIONE

1. CONTESTO

Le prospettive finanziarie 2007-2013 sono state definite seguendo sin dall'inizio un approccio politico, in modo da assicurare che gli importi stanziati per conseguire gli obiettivi politici fossero adeguati. In questo contesto, la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia è stata considerata uno degli obiettivi principali dell'Unione europea per i prossimi anni da sostenersi aumentando notevolmente i mezzi finanziari ad essa destinati. Nelle comunicazioni "*Costruire il nostro avvenire comune – Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013*"[11] e "*Prospettive finanziarie 2007 -2013*"[12] la Commissione ha sottolineato l'importanza di sfruttare l'occasione della revisione degli strumenti giuridici delle prossime prospettive finanziarie per promuovere una maggiore semplicità. Strutturando le proposte attorno a tre programmi d'azione generali ("Solidarietà e gestione dei flussi migratori", "Diritti fondamentali e giustizia", "Sicurezza e tutela delle libertà"), la Commissione crea un quadro chiaro per lo sviluppo di interventi finanziari comunitari a sostegno dei tre obiettivi di giustizia, libertà e sicurezza.

2. Giustificazione dell'azione

2.1. Analisi del problema

La lotta contro la violenza si inserisce chiaramente nell'ambito della protezione dei diritti fondamentali stabiliti dalla Carta, e in particolare il diritto all'integrità fisica. Le connessioni tra violenza e vari altri diritti fondamentali (libertà, sicurezza, salute, occupazione ecc.) sono talmente forti che occorre sostenere l'esercizio di tali diritti in generale, tenuto conto della loro relazione con l'integrità fisica della persona. Le forme specifiche di violenza – come la violenza razziale e la violenza legata al genere o alla preferenza sessuale, ad esempio – esigono risposte specifiche, che trarrebbero vantaggio dallo scambio di informazioni e dallo sviluppo delle migliori pratiche a livello europeo. La necessità di una soluzione più globale e pertinente della violenza va presa in considerazione al momento in cui si sceglie una risposta nel quadro delle prospettive finanziarie, a partire delle azioni esistenti.

La creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia deve inoltre affrontare il problema del consumo e del traffico della droga, che figura tra le preoccupazioni principali delle società europee. Dal 1990 esiste a livello europeo una strategia globale, multidisciplinare e integrata, anche se non sono stati individuati in modo chiaro gli strumenti di sostegno finanziario. La strategia si basa su cinque elementi principali: i) la riduzione della domanda, ii) la riduzione dell'offerta e la lotta al traffico illecito iii) la cooperazione internazionale, iv) il coordinamento a livello nazionale e dell'UE e v) la ricerca e la valutazione delle informazioni.

2.2. Orientamenti per il futuro

Le sfide principali che l'Unione deve affrontare in relazione alla lotta alla droga nel periodo delle prossime prospettive finanziarie si possono definire come segue:

[11] COM(2004) 101 del 10.2.2004.

[12] COM(2004) 487 del 14.7.2004.

– informazione e ricerca, compresa la continuazione delle attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT);

– riduzione della domanda di droga, poiché quest'ultima alimenta il consumo; programmi d'educazione, di prevenzione e di riduzione degli effetti nocivi della droga;

– riduzione dell'offerta di droga per porre fine ai traffici e alla criminalità, in particolare per quanto riguarda le nuove droghe sintetiche e i loro precursori chimici, nonché lotta al riciclaggio di denaro;

– rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi concernente l'offerta di droga e la riduzione della domanda di droghe;

– necessità di continuare a legiferare per affrontare la diffusione di nuovi tipi di droga, ad esempio attuando un monitoraggio nell'ambito di meccanismi prestabiliti di vigilanza.

2.3. Obiettivi del programma e relativi indicatori

- Definizione di obiettivi generali, specifici e operativi

Contribuire alla creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, combattendo la violenza, impedendo il consumo di droga e informandone il pubblico.	Proteggere i cittadini dalla violenza e raggiungere un alto livello di tutela sanitaria, benessere e coesione sociale.	Prevenire e combattere tutte le forme di violenza che si verificano nei settori pubblici o privati, contro i bambini, i giovani e le donne. Fornire un sostegno alle vittime e ai gruppi a rischio. Aiutare e incoraggiare le ONG e altre organizzazioni attive in questo settore. Diffondere i risultati ottenuti nell'ambito dei due programmi Daphne, compreso il loro adeguamento, trasferimento e uso da parte di altri beneficiari o in altre zone geografiche. Individuare e rafforzare le azioni che contribuiscono al trattamento positivo dei soggetti vulnerabili alla violenza.

	Prevenire e ridurre l'uso della droga, la tossicodipendenza e gli effetti nocivi connessi.	Coinvolgere la società civile nell'attuazione e nello sviluppo della strategia dell'Unione europea contro la droga e dei piani d'azione in materia di lotta contro la droga. Controllare, attuare e valutare la realizzazione di specifiche azioni nell'ambito dei piani d'azione sulla droga 2005-2008 e 2009-2012.
	Promuovere le azioni transnazionali e di sensibilizzazione nei settori summenzionati	Creare reti multidisciplinari; assicurare lo sviluppo della base delle conoscenze, lo scambio di informazioni e l'individuazione e la diffusione delle buone pratiche, compresa la formazione, le visite di studio e gli scambi di personale. Elaborare e attuare azioni di sensibilizzazione dirette a un certo tipo di pubblico per promuovere l'adozione di una tolleranza zero rispetto alla violenza e incoraggiare il sostegno alle vittime e la denuncia della violenza. Sensibilizzare il pubblico rispetto ai problemi sanitari e sociali provocati dal consumo di droghe e incoraggiare un dialogo aperto per migliorare la comprensione di tale fenomeno.

Tutti gli obiettivi sono coerenti con la finalità complessiva del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia", diretto a sostenere lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

- Complementarità/coerenza con altri strumenti

Nell'approntare il programma è stata posta un'attenzione particolare alla coerenza con gli altri programmi di finanziamento destinati ad attività negli stessi settori, cercando di realizzare complementarità e sinergie con detti programmi.

Il presente programma è completato dagli altri programmi specifici nell'ambito del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia" e in particolare il programma specifico "Diritti fondamentali e cittadinanza", che mira a promuovere i diritti fondamentali e i valori

dell'Unione europea preservando e rispettando la diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei.

Inoltre, si cercherà una complementarità con l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze che ha il compito principale di raccogliere e diffondere informazioni obiettive, affidabili e comparative sulle droghe e la tossicomania in Europa. A questo scopo, il Centro lavora in collaborazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali attive in questo settore.

Un'attenzione particolare verrà data ai programmi generali "Sicurezza e tutela delle libertà" e "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" in quanto essi completano il presente programma, e un effetto di sinergia con questi due programmi si otterrà certamente e in particolare nel settore della lotta alla criminalità, sia che si tratti di violenza razziale, di violenza legata al genere o alla preferenza sessuale o alla criminalità legata alla droga.

Altri programmi potranno inoltre completare il presente programma: ad esempio "Safer Internet Plus", il programma di sanità, il programma per la prevenzione delle lesioni, il 7° programma quadro di ricerca e sviluppo e il programma "Gioventù".

3. Valutazione

3.1. Insegnamenti tratti dalle valutazioni intermedie/finali

Il programma Daphne è stato valutato in due occasioni dalla Commissione. Una relazione a medio termine è stata presentata nel 2002[13] e una relazione finale nel 2004[14].

La relazione a medio termine e la relazione definitiva sul programma Daphne (2000-2003) mostrano che le organizzazioni traggono profitto dalla loro partecipazione a partenariati europei, visto che il lavoro congiunto delle associazioni rafforza l'efficacia della programmazione e ottimizza l'utilizzazione delle risorse. La relazione finale ha indicato che esisteva un possibile margine di miglioramento, in particolare con la creazione di un helpdesk, e ha messo l'accento sulla diffusione delle informazioni; il programma Daphne II in tal modo è stato adattato alla luce delle conclusioni di tale relazione. Considerato che i cambiamenti alla struttura del programma sono molto recenti, attualmente non è necessario procedere a modifiche significative.

Il piano d'azione per la lotta contro la droga (2000-2004) è stato valutato dalla Commissione in due occasioni: a medio termine[15] e alla fine del programma[16]. Il nuovo piano d'azione (2005-2008) riguarda in particolare quei settori in cui la valutazione ha mostrato che erano necessari alcuni progressi.

Secondo tali valutazioni sono necessari alcuni miglioramenti per raggiungere più efficacemente gli obiettivi. In particolare, si è sottolineato che la società civile doveva essere maggiormente coinvolta nell'elaborazione e nello sviluppo delle politiche dell'UE in tale settore. Inoltre, è necessario un miglior coordinamento delle azioni nazionali e di quella a

13 COM(2002) 169 del 27.3.2002.
14 COM(2004) 824 del 14.12.2004.
15 COM(2002) 599 del 4.11.2002.
16 COM(2004) 707 del 22.10.2004.

livello internazionale. La costituzione di reti e lo scambio delle migliori pratiche devono essere incoraggiati e sviluppati.

3.2. Valutazione ex ante

Il documento di lavoro della Commissione contenente la valutazione ex ante del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia" riconosce l'adeguatezza dell'opzione politica scelta per raggiungere gli obiettivi previsti.

4. Base giuridica e motivazione dello strumento politico

4.1. Base giuridica

Il presente programma specifico, parte del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia", si fonda sull'articolo 152 del trattato che istituisce la Comunità europea.

L'articolo 152 del trattato CE, che riguarda la salute pubblica, stabilisce chiaramente che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. La Comunità completa l'azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione.

Il principale obiettivo del presente programma è quello di garantire un livello elevato di protezione della salute umana, proteggendo le persone dalla violenza e conducendo azioni d'informazione e di prevenzione nel settore della droga. Pertanto, la base giuridica proposta è appropriata.

4.2. Azioni definite nel quadro del programma

Sono previste azioni di vario tipo:

- azioni specifiche della Commissione quali studi e ricerche, sondaggi e inchieste, elaborazione di indicatori e metodologie comuni, raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne e di eventi pubblici, sviluppo e aggiornamento di siti web, preparazione e diffusione di materiale informativo, supporto e gestione di reti di esperti nazionali, attività di analisi, di controllo e di valutazione;

- azioni dirette a fornire un contributo finanziario per progetti specifici di interesse comunitario, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali;

- azioni dirette a fornire un contributo finanziario per le attività di organizzazioni non governative o altri enti conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali;

- una sovvenzione di funzionamento alla Federazione europea per i bambini scomparsi e sfruttati a scopo sessuale, che persegue uno scopo di interesse europeo generale nel campo dei diritti e della protezione dei bambini.

4.3. Sussidiarietà e proporzionalità

La presente proposta rispetta i principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato CE e relativo protocollo. Per quanto concerne la sussidiarietà, il programma non intende intervenire nei settori coperti dai programmi nazionali sviluppati dalle autorità nazionali in ogni Stato membro, ma intende concentrarsi sui settori in cui possa generarsi valore aggiunto europeo. In questo senso la maggior parte delle attività sostenute dal programma può essere considerata complementare alle azioni nazionali e diretta a sfruttare il più possibile la sinergia derivante dalle azioni attuate a livello internazionale e regionale.

Per quanto concerne la proporzionalità, il nuovo programma intende semplificare al massimo non solo la forma delle azioni -le definizioni delle azioni nel testo normativo sono quanto più generiche possibili- ma anche i requisiti amministrativi e finanziari per la loro applicazione. La Commissione ha cercato di trovare il giusto equilibrio tra flessibilità e facilità d'uso da un lato, e chiarezza d'intenti e pertinenza delle garanzie finanziarie e procedurali dall'altro.

Seguendo gli orientamenti del protocollo sull'applicazione di questi due principi, è chiaro che i problemi che questo programma vuole affrontare hanno aspetti transnazionali e che quindi l'azione a livello comunitario produce vantaggi che superano quelli dell'azione a livello nazionale.

4.4. Semplificazione e razionalizzazione

L'approccio proposto contribuirà all'obiettivo fondamentale di semplificare gli strumenti, in termini sia giuridici che gestionali, e a razionalizzare la struttura di bilancio. Esso consentirà altresì di aumentare la coerenza e la concordanza tra gli strumenti ed evitare i doppioni. Saranno necessarie ulteriori risorse umane per far fronte ai futuri allargamenti, tuttavia, eliminando le linee di bilancio minori (che assorbono risorse sproporzionate) e raggruppando i programmi esistenti in un programma unico, coerente e snello, sarà possibile ottimizzare tali risorse. In tal modo le spese e i costi amministrativi di gestione saranno più proporzionati.

La razionalizzazione proposta favorirà anche gli utilizzatori finali, in quanto la visibilità, la chiarezza e la coerenza degli strumenti ne risulteranno accresciuti. Grazie all'approccio standardizzato e all'armonizzazione delle disposizioni di attuazione, sarà più semplice per i potenziali beneficiari presentare le domande di finanziamento.

La Commissione può decidere di affidare parte dell'esecuzione del bilancio ad agenzie di diritto comunitario in virtù dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario. Tali agenzie sono designate dalla Commissione ai sensi degli articoli 55 e 56 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio e dell'articolo 37 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione. La Commissione esamina la conformità ai principi di economia, efficacia ed efficienza. Prima di procedere all'attuazione della delega, la Commissione si assicura, previa valutazione, che la creazione di agenzie sia conforme a una sana gestione finanziaria.

Il nuovo strumento proposto segue l'indirizzo stabilito dalla Commissione per quanto riguarda le sfide politiche e finanziarie per l'anno 2007 e seguenti. L'obiettivo è quello di integrare, semplificare e razionalizzare gli strumenti vigenti e garantire la flessibilità necessaria per affrontare i nuovi obiettivi e conformarsi facilmente al nuovo quadro giuridico, che sarà istituito una volta entrato in vigore il trattato costituzionale.

5. Incidenza di bilancio

Il costo del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia" per il periodo 2007-2013 è di 543 milioni di euro; al presente programma specifico sarà stanziato l'importo di 138,2 milioni di euro.

2005/0037 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma specifico "Lotta contro la violenza (Daphne) e prevenzione e informazione in materia di droga per il periodo 2007-2013" come parte del Programma generale "Diritti fondamentali e giustizia"

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152,

vista la proposta della Commissione[17],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[18],

visto il parere del Comitato delle regioni[19],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[20],

considerando quanto segue:

(1) Il trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana; a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera p), del trattato, l'azione della Comunità deve comportare un contributo al conseguimento di un livello elevato di protezione della salute.

(2) L'azione della Comunità completa le politiche nazionali dirette al miglioramento della sanità pubblica, all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana e alla riduzione dei danni per la salute dovuti alla tossicodipendenza.

(3) La violenza fisica, sessuale o psicologica nei confronti dei bambini, dei giovani e delle donne, comprese le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, nella vita pubblica e privata, costituisce un attentato al loro diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità fisica ed emotiva e una seria minaccia alla salute fisica e mentale delle vittime. Gli effetti di tale violenza sono diffusi in tutta la Comunità e costituiscono una vera e propria calamità a livello sanitario e un ostacolo all'esercizio sicuro, libero e giusto della cittadinanza.

17 GU C […] del […], pag. […].
18 GU C […] del […], pag. […].
19 GU C […] del […], pag. […].
20 GU C […] del […], pag. […].

(4) L'Organizzazione mondiale della sanità definisce la salute come uno stato di benessere fisico, mentale e sociale completo, che non consiste soltanto nell'assenza di malattie o infermità. Secondo una risoluzione del 1996 dell'Assemblea mondiale per la Sanità la violenza è uno dei principali problemi per la sanità pubblica nel mondo. La relazione sulla violenza e la salute presentata dall'Organizzazione il 3 ottobre 2002 raccomanda di promuovere misure preventive, di potenziare le capacità di reagire delle vittime di atti di violenza e di migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni in materia di prevenzione della violenza.

(5) Tali principi sono riconosciuti in numerose convenzioni, dichiarazioni e protocolli delle principali istituzioni internazionali, come le Nazioni Unite, l'Organizzazione internazionale del lavoro, le Conferenze mondiali sulle donne e il Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo commerciale.

(6) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[21] ribadisce tra l'altro i diritti alla dignità, all'uguaglianza e alla solidarietà. La carta prevede una serie di disposizioni mirate specificamente a tutelare e promuovere l'integrità fisica e psichica, la parità di trattamento tra uomini e donne, i diritti del fanciullo e la non discriminazione nonché a proibire i trattamenti disumani o degradanti, la schiavitù, il lavoro forzato e il lavoro minorile. Essa ribadisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

(7) La Commissione è stata invitata dal Parlamento europeo a preparare ed attuare programmi di azione per combattere tali atti di violenza, fra l'altro nelle risoluzioni del 19 maggio 2000 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Ulteriori azioni della lotta contro la tratta delle donne"[22], e del 20 settembre 2001 sulle mutilazioni genitali femminili[23].

(8) Il programma di azione, fissato dalla decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (programma Daphne) (2000-2003)[24] ha contribuito ad aumentare la consapevolezza dell'Unione europea e a migliorare e consolidare la cooperazione tra le organizzazioni degli Stati membri attive nella lotta contro la violenza.

(9) Il programma di azione fissato dalla decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II)[25] ha sviluppato ulteriormente i risultati già ottenuti con il programma Daphne; l'articolo 8, paragrafo 2 prevede che la Commissione adotterà tutte le misure necessarie a garantire la compatibilità degli stanziamenti annuali con le nuove prospettive finanziarie.

(10) È auspicabile la continuità dei progetti finanziati dai programmi Daphne e Daphne II.

21 GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
22 GU C 59 del 23.2.2001, pag. 307.
23 GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 126.
24 GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1.
25 GU L 143 del 30.4.2004, pag. 1.

(11) Considerato che gli studi mostrano che la patologia e la mortalità connesse alla tossicodipendenza interessano un numero rilevante di cittadini europei, gli effetti provocati da tale fenomeno costituiscono un grave problema di salute pubblica.

(12) La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ai risultati della valutazione finale della strategia dell'Unione europea contro la droga e del piano d'azione in materia di lotta contro la droga (2000-2004)[26] ha sottolineato la necessità di consultare regolarmente la società civile sulla formulazione della politica dell'UE in materia di droga.

(13) La decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione nel campo della sanità pubblica (2003-2008) comprende lo sviluppo di strategie e misure sulla tossicodipendenza, che ha un'importanza determinante per la salute legata al modo di vivere.

(14) Nella raccomandazione del Consiglio del 18 giugno 2003, sulla prevenzione e la riduzione del danno per la salute causato da tossicodipendenza[27] il Consiglio ha raccomandato agli Stati membri di fare della prevenzione della tossicodipendenza e della riduzione dei rischi collegati un obiettivo in materia di sanità pubblica e di elaborare e attuare di conseguenza strategie globali.

(15) Nel dicembre 2004 il Consiglio europeo ha approvato la strategia antidroga dell'UE per il periodo 2005-2012 che riguarda tutte le azioni intraprese dall'Unione europea in relazione alla droga e fissa alcuni degli obiettivi principali. In particolare, si tratta di garantire un elevato livello di protezione della salute, del benessere e della coesione sociale con la prevenzione e la riduzione del consumo di droga, della tossicodipendenza e degli effetti nocivi della droga sulla salute e la società.

(16) La Commissione ha adottato il piano d'azione contro la droga 2005-2008[28] come uno strumento essenziale per trasporre la strategia antidroga dell'UE 2005-2012 in azioni concrete. Tale piano d'azione ha come obiettivo primario di diminuire sensibilmente la diffusione del consumo di droga tra la popolazione e di ridurre i danni sociali e per la salute provocati dal consumo e dal commercio di droghe illecite.

(17) È importante e necessario riconoscere le gravi conseguenze, immediate e a lungo termine, che la violenza e la droga arrecano ai singoli, alle famiglie e alla collettività in termini di salute, di sviluppo psicologico e sociale e di pari opportunità per le persone coinvolte, nonché gli elevati costi sociali ed economici che ciò comporta per la società nel suo complesso.

(18) L'Unione europea può apportare un valore aggiunto alle azioni intraprese dagli Stati membri nel settore dell'informazione e della prevenzione in materia di droghe, completandole e incoraggiando le sinergie.

(19) Per quanto riguarda la prevenzione della violenza, anche sotto forma di sfruttamento e abusi sessuali contro i fanciulli, i giovani e le donne, e la protezione delle vittime e dei gruppi a rischio, l'Unione europea può apportare un valore aggiunto alle azioni che

26 COM(2004)707.
27 GU L 165 del 3.7.2003, pag. 31.
28 COM(2005) 45 def. del 14.2.2005.

fondamentalmente gli Stati membri devono intraprendere con i seguenti mezzi: la diffusione e lo scambio di informazioni, di esperienze e di buone pratiche; la promozione di un approccio innovativo; la definizione congiunta di priorità; lo sviluppo di reti ove necessario; la selezione di progetti su scala comunitaria e la motivazione e mobilitazione di tutte le parti interessate. Tali azioni dovrebbero inoltre riguardare i bambini e le donne introdotti negli Stati membri con il traffico degli esseri umani.

(20) La Federazione europea per i bambini scomparsi e sfruttati a scopo sessuale raggruppa, a livello europeo, diverse ONG che trattano il problema della sparizione e dello sfruttamento sessuale dei bambini. La Federazione provvede a sensibilizzare e lottare contro i fenomeni di sparizione e di sfruttamento sessuale dei bambini, facilitando la comunicazione tra le organizzazioni europee per rendere il loro approccio più efficace, promuove la creazione di un centro studi europeo incaricato di accentrare e analizzare i dati relativi a tali fenomeni, incoraggia e conduce azioni destinate a migliorare la situazione dei minori, delle vittime della sparizione e/o delle violenze sessuali e a modificare le normative, la mentalità e il comportamento in Europa.

(21) Gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne, prevenire il consumo di droga e sensibilizzare il pubblico su tale fenomeno, non possono essere realizzate sufficientemente dagli Stati membri, vista la necessità di scambiare alcune informazioni a livello dell'Unione e di diffondere le buone pratiche su scala comunitaria. Tali obiettivi possono essere meglio realizzati a livello comunitario. A causa della necessità di un approccio coordinato e multidisciplinare e della portata o dell'impatto dell'iniziativa, la Comunità può adottare talune misure, conformemente al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato. La presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali scopi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(22) Devono essere inoltre adottate misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e devono essere intraprese le iniziative necessarie per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

(23) La presente decisione determina, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio[29].

(24) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[30], (in appresso: regolamento finanziario) e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002[31] del Consiglio, che

29 GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.
30 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
31 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

tutelano entrambi gli interessi finanziari della Comunità, devono essere applicati tenendo conto dei principi di semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, della limitazione del numero dei casi in cui la Commissione mantiene una responsabilità diretta a livello di attuazione e gestione, nonché della necessaria proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo del loro impiego.

(25) Il regolamento finanziario impone di dotare di un atto di base le sovvenzioni di funzionamento.

(26) Alla luce della decisione n. 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[32], è opportuno che le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento siano adottate secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 3 della stessa. Il ricorso a tale procedura si giustifica poiché il programma non ha incidenza significativa sul bilancio comunitario.

DECIDONO:

Articolo 1
Istituzione del programma

1. La presente decisione istituisce il programma "Lotta contro la violenza (Daphne) e prevenzione e informazione in materia di droga", in seguito denominato "programma", come parte del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia", al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

2. Il programma è istituito per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Articolo 2
Obiettivi generali

1. Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:

 a) Contribuire alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, combattendo la violenza, prevenendo il consumo di droga e informandone il pubblico.

 b) Proteggere i cittadini dalla violenza e raggiungere un alto livello di tutela sanitaria, benessere e coesione sociale.

 c) Prevenire e ridurre l'uso della droga, la tossicodipendenza e gli effetti nocivi connessi.

2. Fatti salvi gli obiettivi e i poteri della Comunità europea, gli obiettivi generali del programma contribuiscono all'approfondimento delle politiche comunitarie e più in particolare nel settore della protezione della salute pubblica, dell'eguaglianza di

[32] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

genere, della protezione dei diritti dei bambini e della lotta contro il traffico degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale.

Articolo 3
Obiettivi specifici

Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici:

(a) Prevenire e combattere tutte le forme di violenza che si verificano nel settore pubblico o privato contro i bambini, i giovani e le donne adottando misure preventive e sostenendo le vittime e i gruppi a rischio con le seguenti azioni:

- assistere e incoraggiare le ONG e le altre organizzazioni attive nella protezione contro la violenza, la prevenzione di questa e l'assistenza alle vittime;
- sviluppare e attuare azioni di sensibilizzazione destinate a pubblici specifici; preparare materiali che integrino quelli già disponibili, o adattare e utilizzare materiali esistenti in altre aree geografiche o per altri gruppi target;
- diffondere i risultati ottenuti nell'ambito dei due programmi Daphne, compreso il loro adeguamento, trasferimento e uso da parte di altri beneficiari o in altre zone geografiche;
- individuare e rafforzare le azioni che contribuiscono al trattamento positivo delle persone vulnerabili alla violenza, ossia ad un approccio che favorisca il rispetto nei loro confronti e ne promuova il benessere e l'autorealizzazione.

(b) Promuovere azioni transnazionali per

- costituire reti multidisciplinari;
- assicurare lo sviluppo della base delle conoscenze, lo scambio di informazioni e l'individuazione e la diffusione delle buone pratiche, ivi comprese la formazione, le visite di studio e gli scambi di personale;
- sensibilizzare destinatari specifici (come gli operatori del settore) al fine di migliorare la comprensione, promuovere l'adozione di una politica di tolleranza zero nei confronti della violenza ed incoraggiare l'assistenza alle vittime e la denuncia degli episodi di violenza alle autorità competenti;
- studiare i fenomeni collegati alla violenza, indagare ed approfondire le origini della violenza a tutti i livelli della società;

- sensibilizzare il pubblico per i problemi sanitari e sociali provocati dal consumo di droghe e incoraggiare un dialogo aperto per migliorare la comprensione di tale fenomeno.

(c) Coinvolgere la società civile nell'attuazione e nello sviluppo della strategia dell'Unione europea contro la droga e dei piani d'azione in materia di lotta contro la droga.

(d) Controllare, attuare e valutare la realizzazione di specifiche azioni nell'ambito dei piani d'azione sulla droga 2005-2008 e 2009-2012.

Articolo 4
Azioni

Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici definiti agli articoli 2 e 3, il presente programma sosterrà i seguenti tipi di azione:

(a) azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, sondaggi e inchieste, elaborazione di indicatori e metodologie comuni, raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne ed eventi pubblici, sviluppo e aggiornamento di siti web, preparazione e diffusione di materiale informativo, supporto e gestione di reti di esperti nazionali, attività di analisi, di controllo e di valutazione; oppure

(b) progetti transnazionali specifici di interesse comunitario presentati da almeno tre Stati membri conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali; oppure

(c) sostegno alle attività di organizzazioni non governative o di altri enti che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali del programma, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali;

(d) una sovvenzione di funzionamento destinata a cofinanziare le spese connesse con il programma di lavoro permanente della Federazione europea per i bambini scomparsi e sfruttati a scopo sessuale, che persegue uno scopo di interesse generale europeo nel settore dei diritti e della protezione dei bambini.

Articolo 5
Partecipazione

Alle azioni del programma possono partecipare i seguenti paesi, in seguito denominati "paesi partecipanti":

(a) I paesi dell'EFTA che aderiscono all'accordo SEE, conformemente alle disposizioni di tale accordo.

(b) I paesi candidati associati all'UE, e i paesi dei Balcani occidentali che partecipano al processo di stabilizzazione e associazione conformemente alla

condizioni previste negli accordi di associazione o nei loro protocolli aggiuntivi relativi alla partecipazione a programmi comunitari, conclusi o da concludere con tali paesi.

(c) I progetti possono coinvolgere paesi candidati che non partecipano al presente programma, qualora ciò sia utile alla loro preparazione all'adesione, o altri paesi terzi che non partecipano a questo programma qualora ciò sia in linea con gli obiettivi dei progetti.

Articolo 6
Destinatari

1. Il programma è destinato a tutti i gruppi direttamente o indirettamente interessati dalla violenza e dal fenomeno del consumo di droga.

2. Per quanto riguarda la lotta alla violenza, i principali destinatari sono le vittime e i gruppi a rischio. Altri destinatari sono, fra gli altri, gli insegnanti e gli educatori, la polizia e gli assistenti sociali, le autorità locali e nazionali, il personale medico e paramedico, il personale giudiziario, le ONG, i sindacati e le comunità religiose. Inoltre, è importante prevedere programmi di trattamento sia per le vittime che per gli autori dei reati in questione, allo scopo di prevenire la violenza.

3. Per quanto riguarda la droga i gruppi a rischio che vanno considerati come destinatari sono i giovani, i gruppi vulnerabili e le popolazioni dei quartieri problematici. Altri destinatari sono, tra gli altri, gli insegnanti e gli educatori, gli assistenti sociali, le autorità locali e nazionali, il personale medico e paramedico, il personale giudiziario, le ONG, i sindacati e le comunità religiose.

Articolo 7
Accesso al programma

L'accesso a questo programma è aperto alle organizzazioni e alle istituzioni pubbliche o private (autorità locali a livello competente, dipartimenti universitari e centri di ricerca) impegnate a prevenire e combattere la violenza nei confronti dei bambini, dei giovani e delle donne, o a garantire una protezione contro tale violenza o a fornire sostegno alle vittime, o ad attuare azioni destinate a promuovere il rifiuto di tale violenza o a favorire un cambiamento di atteggiamento e di comportamento nei confronti dei gruppi vulnerabili e delle vittime della violenza. Il programma è inoltre aperto alla partecipazione di organizzazioni e istituzioni pubbliche o private (autorità locali a livello competente, dipartimenti universitari e centri di ricerca) impegnate a informare e a prevenire il consumo di droga.

Articolo 8
Tipologie di intervento

1. Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche:

 – sovvenzioni

 – contratti di appalto pubblico.

2. Le sovvenzioni comunitarie sono concesse in seguito a inviti a presentare proposte, salvo in casi di urgenza eccezionali e debitamente giustificati o qualora le caratteristiche del beneficiario non lascino altra scelta per una determinata azione, e hanno la forma di sovvenzioni di funzionamento e sovvenzioni alle azioni. Il tasso massimo di cofinanziamento sarà specificato nei programmi di lavoro annuali.

3. Sono inoltre previste spese per misure di accompagnamento, tramite contratti di appalto pubblico; in tal caso i fondi comunitari finanzieranno l'acquisto di beni e servizi. In particolare saranno finanziate le spese di informazione e comunicazione, di preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione.

Articolo 9
Misure di attuazione

1. La Commissione attua l'assistenza comunitaria in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002 (regolamento finanziario) applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

2. Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta, entro i limiti degli obiettivi generali di cui all'articolo 2, un programma di lavoro annuale contenente gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, una descrizione delle misure di accompagnamento previste all'articolo 8 e, se necessario, un elenco di altre azioni.

3. Il programma di lavoro annuale viene adottato secondo la procedura di cui all'articolo 10, secondo paragrafo.

4. Le procedure di valutazione e di concessione delle sovvenzioni alle azioni tengono conto, tra l'altro, dei seguenti criteri:

 a) conformità con il programma di lavoro annuale, con gli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e con le misure adottate nei vari settori precisati agli articoli 3 e 4;

 b) qualità dell'azione proposta in relazione alla sua concezione, organizzazione, presentazione e ai risultati attesi;

 c) importo del finanziamento comunitario richiesto e sua adeguatezza rispetto ai risultati attesi;

 d) impatto dei risultati attesi sugli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e sulle misure adottate nei vari settori precisati agli articoli 3 e 4.

5. Le richieste di sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, vanno valutate considerando:

 – la coerenza con gli obiettivi del programma;

 – la qualità delle attività programmate;

 – il probabile effetto moltiplicatore di tali attività sul pubblico;

– l'impatto geografico delle attività svolte;

– il coinvolgimento dei cittadini nelle strutture degli organismi interessati;

– il rapporto costi/benefici dell'attività proposta.

6. In applicazione dell'articolo 113, secondo paragrafo del regolamento finanziario, il principio di degressività non si applica alle sovvenzioni di funzionamento che sono concesse alla Federazione europea per i bambini scomparsi e sfruttati a scopo sessuale, che persegue uno scopo di interesse europeo generale nel campo dei diritti e della protezione dei bambini.

Articolo 10
Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, in seguito denominato 'comitato'.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della medesima.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 11
Complementarità

1. Vanno ricercate sinergie e complementarità con altri strumenti comunitari, in particolare con i programmi generali "Sicurezza e tutela delle libertà" e "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", il 7° programma quadro per la ricerca e lo sviluppo e i programmi relativi alla tutela della salute e "Safer Internet Plus". Va ricercata attivamente una complementarità con l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze. Le informazioni statistiche sulla violenza e le droghe saranno sviluppate in collaborazione con gli Stati membri, ricorrendo all'occorrenza al programma statistico comunitario.

2. Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti comunitari, in particolare i programmi generali "Sicurezza e tutela delle libertà", "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", e il 7° programma quadro per la ricerca e lo sviluppo, per attuare azioni che rispondano agli obiettivi di tutti questi programmi.

3. Le operazioni finanziate in virtù della presente decisione non possono ricevere assistenza da altri strumenti finanziari comunitari per i medesimi obiettivi. I beneficiari della presente decisione forniscono alla Commissione informazioni sui finanziamenti ottenuti a carico del bilancio comunitario e di altre fonti, e sulle richieste di finanziamento in corso.

Articolo 12
Risorse di bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente strumento è pari a 138,2 milioni di euro per il periodo indicato all'articolo 1.

2. Le risorse di bilancio destinate alle azioni previste nel presente programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio nei limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 13
Monitoraggio

1. Per ogni azione finanziata dal programma, il beneficiario trasmette relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori. Entro tre mesi dal completamento dell'azione è inoltre trasmessa una relazione finale. La Commissione stabilisce la forma e il contenuto delle relazioni da trasmettere.

2. Fatti salvi i controlli contabili eseguiti dalla Corte dei conti in cooperazione con i competenti organi o servizi nazionali di controllo contabile, a norma dell'articolo 248 del trattato, e le ispezioni effettuate a norma dell'articolo 279, lettera c), del trattato medesimo, i funzionari o altri agenti della Commissione possono controllare in loco le azioni finanziate dal programma, anche mediante controlli a campione.

3. I contratti e le convenzioni conclusi in forza della presente decisione stabiliscono in particolare la supervisione e il controllo finanziario della Commissione (o dei suoi rappresentanti autorizzati) da effettuarsi in loco se necessario, e l'esecuzione di controlli contabili da parte della Corte dei conti.

4. Il beneficiario dell'assistenza finanziaria tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l'azione per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento relativo all'azione stessa.

5. Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione rettifica l'entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti.

6. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per verificare che le azioni finanziate siano svolte correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regolamento finanziario.

Articolo 14
Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1. In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù della presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente

corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, nonché dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Per quanto concerne le azioni comunitarie finanziate nell'ambito del presente programma, i regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario, inclusi gli inadempimenti di un obbligo contrattuale stipulato in base al programma, derivanti da un'azione o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, a causa di una spesa indebita.

3. La Commissione riduce, sospende o recupera l'importo del sostegno finanziario concesso per un'azione qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza della presente decisione o della singola decisione o del contratto o della convenzione con cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un'azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto.

4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un'azione giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle le sue osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati.

5. Tutti gli importi indebitamente versati devono essere restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

Articolo 15
Valutazione

1. Il programma è oggetto di monitoraggio periodico, al fine di seguire l'attuazione delle attività previste nell'ambito dello stesso.

2. La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna del programma.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

 a) una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del presente programma, entro il 31 marzo 2011;

 b) una comunicazione sulla continuazione del presente programma, entro il 30 agosto 2012;

 c) una relazione di valutazione ex post, entro il 31 dicembre 2014.

Articolo 16
Misure transitorie

La decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II) è abrogata.

Le azioni iniziate prima del 31 dicembre 2006 in conformità con quest'ultima decisione continuano a essere regolate da essa fino al loro compimento. Il comitato di cui all'articolo 7 della decisione viene sostituito dal comitato previsto all'articolo 10 della presente decisione.

Articolo 17
Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

RELAZIONE

1. Il contesto

Le prospettive finanziarie 2007-2013 sono state definite seguendo sin dall'inizio un approccio politico, in modo da assicurare che gli importi stanziati per conseguire gli obiettivi politici fossero adeguati. In questo contesto, la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia è stata considerata uno degli obiettivi principali dell'Unione europea per i prossimi anni, da sostenersi aumentando notevolmente i mezzi finanziari ad essa destinati. Nelle comunicazioni "*Costruire il nostro avvenire comune – Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013*"[33] e "*Prospettive finanziarie 2007 -2013*"[34] la Commissione ha sottolineato l'importanza di sfruttare l'occasione della revisione degli strumenti giuridici delle prossime prospettive finanziarie per promuovere una maggiore semplicità. Strutturando le proposte attorno a tre programmi d'azione generali ("Solidarietà e gestione dei flussi migratori", "Diritti fondamentali e giustizia", "Sicurezza e tutela delle libertà"), la Commissione crea un quadro chiaro per lo sviluppo di interventi finanziari comunitari a sostegno dei tre obiettivi di giustizia, libertà e sicurezza.

2. Giustificazione dell'azione

2.1. Analisi del problema

La promozione di una cittadinanza dell'Unione europea dovrebbe fare emergere un senso di appartenenza e di condivisione degli stessi diritti e valori fondamentali, preservando e rispettando al tempo stesso la diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei. Il trattato che istituisce la Comunità europea istituisce una cittadinanza dell'Unione europea e stabilisce i diritti e i doveri dei cittadini dell'Unione; il trattato sull'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali costituiscono la base sulla quale si fonda la politica dell'Unione relativa ai diritti fondamentali.

Le sfide principali che l'Unione deve affrontare in questo settore nel periodo delle prossime prospettive finanziarie si possono definire come segue:

1. L'integrazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel trattato costituzionale, l'apertura della procedura che permetta all'Unione di aderire alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e i meccanismi di monitoraggio previsti dall'articolo 7 del trattato UE già predisposti in conformità del trattato di Nizza comportano un significativo rafforzamento e la realizzazione dei valori fondamentali che sono al centro del progetto europeo.

2. In seguito all'integrazione della Carta nel trattato costituzionale, l'Unione sarà tenuta dal punto di vista giuridico non soltanto a rispettare tali diritti, ma anche, fatto salvo il principio di sussidiarietà, a vigilare affinché essi siano effettivamente incoraggiati in tutti i settori d'azione (interni ed esterni) che rientrano nella competenza dell'UE.

33 COM(2004) 101 del 10.02.2004.

34 COM(2004) 487 del 14.7.2004.

3. Le attività di monitoraggio volte ad assicurare che gli Stati membri adottino lo stesso approccio nei loro settori di competenza sono destinate ad aumentare in modo rilevante e in particolare nel contesto di un'Unione in crescita e sempre più diversa e alle nuove sfide che ciò comporterà.

4. Le ONG e gli altri operatori della società civile rivestono un ruolo importante nella promozione e nella tutela dei diritti fondamentali in tutta l'Unione europea e nel contributo offerto ai cittadini per imparare a conoscere i loro diritti e a esercitarli in pieno. È dunque fondamentale assicurare che il livello dell'azione e dell'impegno di tali entità sia equivalente in tutti gli Stati membri. Pertanto è essenziale sostenere la società civile e promuovere la creazione di reti.

5. Occorre incoraggiare il dialogo interconfessionale e multiculturale che può essere considerato un mezzo di lotta importante contro le discriminazioni e di promozione dei diritti fondamentali, la comprensione reciproca e la pace.

2.2. Orientamenti per il futuro

L'obiettivo del presente programma specifico del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia" è quello di sviluppare in modo significativo le due azioni preparatorie esistenti (promozione dei diritti fondamentali e sostegno della società civile) introducendo nuovi obiettivi come la lotta al razzismo, alla xenofobia e all'antisemitismo, in particolare grazie alla promozione di un dialogo interconfessionale e multiculturale a livello dell'UE.

Il sostegno della società civile riguardante i diritti fondamentali sarà ampliato al fine di interessare tutti gli Stati membri, mentre l'attuale azione preparatoria riguarda soltanto i dieci nuovi Stati membri.

Un'attenzione speciale sarà data ai diritti che derivano dalla cittadinanza dell'Unione, riconosciuti come diritti fondamentali dalla Carta, in particolare per incoraggiare la partecipazione democratica.

Un aumento significativo della dotazione finanziaria è previsto per tener conto dell'importanza crescente di tali questioni e per rispondere positivamente agli operatori della società civile.

2.3. Obiettivi del programma e relativi indicatori

- Definizione di obiettivi generali, specifici e operativi

Promuovere lo sviluppo di una società europea basata sulla cittadinanza dell'Unione europea e rispettosa dei diritti fondamentali sanciti dalla	Promuovere la Carta dei diritti fondamentali e informare i cittadini dell'Unione dei loro diritti e incoraggiarli a partecipare attivamente alla vita democratica dell'Unione.	Sostenere le azioni di sensibilizzazione.

Carta dei diritti fondamentali.	Monitorare con regolarità la situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea e negli Stati membri, nell'ambito della legislazione comunitaria, prendendo come documento di riferimento la Carta dei diritti fondamentali e, se necessario, ottenere pareri su questioni specifiche legate ai diritti fondamentali.	Preparare regolari relazioni o pareri sulla situazione dei diritti fondamentali nell'UE.
	Spiegare le conseguenze dell'integrazione della Carta dei diritti fondamentali nella Costituzione e dell'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.	Sostenere campagne d'informazione in questi settori
Combattere l'antisemitismo, il razzismo e la xenofobia e rafforzare la società civile nel settore dei diritti fondamentali.	Sostenere le ONG e gli altri operatori della società civile per rafforzare la loro capacità a partecipare attivamente alla promozione dei diritti fondamentali. Combattere l'antisemitismo, il razzismo e la xenofobia, promuovendo una migliore comprensione e una migliore tolleranza attraverso l'Unione europea. Promuovere la pace e i diritti fondamentali in particolare grazie ad un dialogo interconfessionale e multiculturale a livello dell'UE.	Assicurare un dialogo aperto, trasparente e regolare con la società civile in relazione ai diritti fondamentali. Sostenere le azioni di sensibilizzazione. Offrire un sostegno finanziario alle attività di organizzazioni non governative o altri enti che perseguono l'interesse generale europeo. Intraprendere studi e procedere ad analisi in questi settori.

Tutti gli obiettivi sono coerenti con la finalità complessiva del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia", diretto a sostenere lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

- Complementarità/coerenza con altri strumenti

Tale programma cercherà attivamente di arrivare a una complementarità con la futura Agenzia dei diritti fondamentali, che si basa sull'attuale Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, per evitare le sovrapposizioni di attività e sviluppare sinergie.

Esso è completato dagli altri programmi specifici che rientrano nel programma generale "Diritti fondamentali e giustizia", in particolare il programma specifico "Lotta contro la violenza (Daphne) e prevenzione e informazione in materia di droga", diretto a combattere la violenza - inserendosi nell'ambito della protezione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta, in particolare il diritto all'integrità fisica -, e a combattere il consumo e il traffico di droga.

Verrà data una particolare attenzione ai programmi generali "Sicurezza e tutela delle libertà" e "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" poiché essi completano il presente programma e verranno certamente realizzate alcune sinergie. Per incoraggiare la tolleranza e la comprensione reciproca e pertanto contribuire all'integrazione dei cittadini di paesi terzi, il dialogo con gli emigranti beneficerà di un'attenzione speciale.

Inoltre, si è tenuto conto di altri programmi, in particolare del programma per l'occupazione e la solidarietà sociale (PROGRESS) e del programma di cittadinanza attiva, al fine di evitare le sovrapposizioni e di garantire coerenza e complementarità in particolare per le azioni che beneficiano di un sostegno in base al presente programma e che possono avere effetti positivi sulla lotta contro la discriminazione e sulla promozione di un dialogo interculturale.

Durante l'attuazione dei programmi verrà cercata una complementarità per coordinare le attività intraprese in conformità con ciascuno di essi, ove necessario.

3. Valutazione

3.1. Insegnamenti tratti dalle valutazioni intermedie/finali

Due azioni preparatorie esistenti mirano a promuovere i diritti fondamentali e a sostenere la società civile.

La prima azione preparatoria attualmente finanzia due diversi progetti: una relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea e nei suoi Stati membri, preparata da una rete di esperti indipendenti, e alcuni progetti diretti a informare tutte le persone residenti nell'Unione europea sulla Carta dei diritti fondamentali e a sensibilizzare i cittadini sui diritti fondamentali sanciti dalla legislazione dell'Unione.

La seconda azione preparatoria mira a sostenere la società civile negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004.

Anche se tali azioni preparatorie sono troppo recenti per permettere una valutazione in forma adeguata, la partecipazione entusiasta della società civile conferma la necessità di creare un programma strutturato per garantire il prosieguo di tali attività su più grande scala.

Inoltre, alcuni contatti regolari con la società civile confermano che occorre approfondire il dialogo aperto e regolare con le ONG nel settore dei diritti fondamentali e fanno apparire la necessità di organizzare campagne di sensibilizzazione più numerose sui diritti fondamentali e di promuovere la creazione di contatti tra le ONG di vari Stati membri.

3.2. Valutazione ex ante

Il documento di lavoro della Commissione contenente la valutazione ex ante del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia" riconosce l'adeguatezza dell'opzione politica scelta per raggiungere gli obiettivi previsti.

4. Base giuridica e motivazione dello strumento politico

4.1. Base giuridica

Il presente programma specifico, parte del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia", si fonda sull'articolo 308 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Tale articolo prevede che se un'azione della Comunità risulta necessaria per realizzare uno degli obiettivi della Comunità tale azione è possibile anche se il trattato non ha previsto i poteri d'azione necessari in tal senso.

Gli obiettivi di questo programma non hanno un particolare fondamento giuridico nel trattato, poiché riguardano la promozione dei diritti fondamentali previsti dalla Carta in generale e non solo la promozione di alcuni diritti fondamentali specifici per i quali esiste un fondamento giuridico preciso. Tuttavia, tali obiettivi contribuiranno a definire e ad attuare le competenze e le politiche dell'UE, sensibilizzando tutti i cittadini dell'Unione europea sui loro diritti fondamentali in conformità con la legislazione comunitaria.

La base giuridica proposta è adeguata poiché il programma contribuisce a conseguire gli obiettivi comunitari.

4.2. Azioni definite nel quadro del programma

Sono previste azioni di vario tipo:

- azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, sondaggi e inchieste, formulazione di indicatori e metodologie comuni, raccolta, elaborazione e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne e di manifestazioni pubbliche; creazione e aggiornamento di siti web, elaborazione e diffusione di materiale d'informazione, sostegno e gestione di reti di esperti nazionali, attività di analisi, di controllo e di valutazione;

- azioni dirette a fornire un contributo finanziario per progetti specifici di interesse comunitario, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali;

- azioni dirette a fornire un contributo finanziario per le attività di organizzazioni non governative o altri enti conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali;

- una sovvenzione di funzionamento concessa all'Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'Unione europea, che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo promuovendo gli scambi di vedute e di esperienze sulle questioni giurisprudenziali, organizzative e di funzionamento dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie /o consultive riguardanti in particolare la legislazione comunitaria.

4.3. Sussidiarietà e proporzionalità

La presente proposta rispetta i principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato CE e relativo protocollo. Per quanto concerne la sussidiarietà, il programma non intende intervenire nei settori coperti dai programmi nazionali sviluppati dalle autorità nazionali in ogni Stato membro, ma intende concentrarsi sui settori in cui possa generarsi valore aggiunto europeo. In questo senso la maggior parte delle attività sostenute dal

programma può essere considerata complementare alle azioni nazionali e diretta a sfruttare il più possibile la sinergia derivante dalle azioni attuate a livello internazionale e regionale.

Per quanto concerne la proporzionalità, il nuovo programma intende semplificare al massimo non solo la forma delle azioni -le definizioni delle azioni nel testo normativo sono quanto più generiche possibili- ma anche i requisiti amministrativi e finanziari per la loro applicazione. La Commissione ha cercato di trovare il giusto equilibrio tra flessibilità e facilità d'uso da un lato, e chiarezza d'intenti e pertinenza delle garanzie finanziarie e procedurali dall'altro.

Seguendo gli orientamenti del protocollo sull'applicazione di questi due principi, è chiaro che i problemi che questo programma vuole affrontare hanno aspetti transnazionali e che quindi l'azione a livello comunitario produce vantaggi che superano quelli dell'azione a livello nazionale.

4.4. Semplificazione e razionalizzazione

L'approccio proposto contribuirà all'obiettivo fondamentale di semplificare gli strumenti, in termini sia giuridici che gestionali, e razionalizzare la struttura di bilancio. Esso consentirà altresì di aumentare la coerenza e la concordanza tra gli strumenti ed evitare i doppioni. Saranno necessarie ulteriori risorse umane per far fronte ai futuri allargamenti, tuttavia, eliminando le linee di bilancio minori (che assorbono risorse sproporzionate) e raggruppando i programmi esistenti in un programma unico, coerente e snello, sarà possibile ottimizzare tali risorse. In tal modo le spese e i costi amministrativi di gestione saranno più proporzionati.

La razionalizzazione proposta favorirà anche gli utilizzatori finali, in quanto la visibilità, la chiarezza e la coerenza degli strumenti ne risulteranno accresciuti. Grazie all'approccio standardizzato e all'armonizzazione delle disposizioni di attuazione, per i potenziali beneficiari sarà più semplice presentare le domande di finanziamento.

La Commissione può decidere di affidare parte dell'esecuzione del bilancio ad agenzie di diritto comunitario in virtù dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario. Tali agenzie sono designate dalla Commissione ai sensi degli articoli 55 e 56 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio e dell'articolo 37 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione. La Commissione esamina la conformità ai principi di economia, efficacia ed efficienza. Prima di procedere all'attuazione della delega, la Commissione si assicura, previa valutazione, che la creazione di agenzie sia conforme a una sana gestione finanziaria.

Il nuovo strumento proposto segue l'indirizzo stabilito dalla Commissione per quanto riguarda le sfide politiche e finanziarie dal 2007 in poi. L'obiettivo è di completare, semplificare e razionalizzare gli strumenti esistenti e di assicurare la flessibilità necessaria per far fronte ai nuovi obiettivi e conformarsi senza difficoltà al nuovo ambito giuridico, che sarà stabilito una volta entrato in vigore il trattato costituzionale.

5. Incidenza di bilancio

Il costo del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia" per il periodo 2007-2013 è di 543 milioni di euro; al presente programma specifico sarà stanziato l'importo di 96,5 milioni di euro.

2005/0038 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma specifico "Diritti fondamentali e cittadinanza" per il periodo 2007-2013 come parte del Programma generale "Diritti fondamentali e giustizia"

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione[35],

visto il parere del Parlamento europeo[36],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[37],

visto il parere del Comitato delle regioni[38],

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 6, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea afferma che l'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri.

(2) L'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea stabilisce che l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

(3) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000, costituisce la sintesi dei valori fondamentali sui quali si basa l'Unione europea[39].

(4) Come stabilito nel programma dell'Aia adottato dal Consiglio europeo riunito a Bruxelles il 4 e 5 novembre 2004, l'incorporazione della Carta nel trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa e l'adesione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali assoggetteranno l'Unione europea all'obbligo giuridico di fare in modo, fatto salvo il principio della

35 GU C […] del […], pag. […].
36 GU C […] del […], pag. […].
37 GU C […] del […], pag. […].
38 GU C […] del […], pag. […].
39 GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

sussidiarietà, non solo di rispettare, ma anche di promuovere attivamente i diritti fondamentali nell'insieme dei settori d'azione.

(5) Nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea[40] la Commissione sottolinea l'importanza del ruolo che la società civile riveste nella protezione e nella promozione dei diritti fondamentali; pertanto, la Commissione dovrebbe instaurare un dialogo regolare con la società civile.

(6) La Commissione sottolinea l'importanza dell'informazione e della comunicazione sui diritti che la cittadinanza dell'Unione europea conferisce ai cittadini per migliorare la consapevolezza dei loro diritti e offrire un facile accesso a informazioni affidabili.

(7) Nel novembre 2004 il Consiglio europeo ha riconosciuto l'importanza della comunicazione per ravvicinare tutti i cittadini al progetto europeo incoraggiando una cittadinanza attiva.

(8) L'Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'Unione europea promuove gli scambi di vedute e di esperienze sulle questioni giurisprudenziali, organizzative e di funzionamento dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie e/o consultive riguardanti in particolare la legislazione comunitaria e persegue di conseguenza un obiettivo d'interesse generale europeo.

(9) I soli poteri d'azione previsti dal trattato ai fini dell'adozione della presente decisione sono quelli di cui all'articolo 308.

(10) Devono essere inoltre adottate misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e devono essere intraprese le iniziative necessarie per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

(11) La presente decisione determina, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio[41].

(12) Gli obiettivi del presente programma, in particolare nel settore della promozione della Carta dei diritti fondamentali, compresi i diritti che derivano dalla cittadinanza dell'UE, il sostegno alle organizzazioni della società civile e la lotta al razzismo, alla xenofobia e all'antisemitismo grazie a un dialogo interconfessionale e multiculturale, non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri e pertanto, in ragione delle dimensioni e dell'impatto dell'iniziativa, possono essere realizzati meglio a livello comunitario. Pertanto la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità

40 COM(2003) 609 del 15.10.2003.

41 GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

europee[42] (in seguito denominato: il "regolamento finanziario") e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002[43] del Consiglio, che tutelano entrambi gli interessi finanziari della Comunità, devono essere applicati tenendo conto dei principi di semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, della limitazione del numero dei casi in cui la Commissione mantiene una responsabilità diretta a livello di attuazione e gestione, nonché della necessaria proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo del loro impiego.

(14) Il regolamento finanziario impone di dotare di un atto di base le sovvenzioni di funzionamento.

(15) Alla luce della decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[44], è opportuno che le misure necessarie per l'applicazione della presente decisione siano adottate secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 3 della stessa. Il ricorso a tale procedura si giustifica poiché il programma non ha incidenza significativa sul bilancio comunitario.

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione del programma

1. La presente decisione istituisce il programma specifico "Diritti fondamentali e giustizia", in seguito denominato "programma", come parte del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia", al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

2. Il programma è istituito per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Articolo 2

Obiettivi generali

1. Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:

 a) promuovere lo sviluppo di una società europea fondata sul rispetto dei diritti fondamentali previsti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi i diritti derivati dalla cittadinanza dell'Unione europea, che è destinata a essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri;

 b) rafforzare la società civile e incoraggiare un dialogo aperto, trasparente e regolare con essa riguardo ai diritti fondamentali;

42 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
43 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
44 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

c) combattere il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo.

2. Gli obiettivi generali del programma sono complementari a quelli perseguiti dall'Agenzia dei diritti fondamentali, che si basa sull'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia.

3. Fatti salvi gli obiettivi e i poteri della Comunità europea, gli obiettivi generali del programma contribuiscono allo sviluppo delle politiche comunitarie rispettose dei diritti fondamentali.

Articolo 3

Obiettivi specifici

Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici:

(a) Promuovere la Carta dei diritti fondamentali e informare i cittadini dell'Unione dei loro diritti, compresi quelli che derivano dalla cittadinanza dell'UE, per incoraggiarli a partecipare attivamente alla vita democratica dell'Unione.

(b) Monitorare con regolarità la situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea e negli Stati membri, nei limiti del campo d'applicazione della legislazione comunitaria, prendendo come documento di riferimento la Carta dei diritti fondamentali, e ottenere pareri su questioni specifiche connesse ai diritti fondamentali entro questo ambito ove necessario.

(c) Spiegare le conseguenze dell'integrazione della Carta dei diritti fondamentali nella Costituzione e dell'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

(d) Sostenere le ONG e gli altri operatori della società civile per rafforzare la loro capacità a partecipare attivamente alla promozione dei diritti fondamentali, dello stato di diritto e della democrazia.

(e) Promuovere la pace e i diritti fondamentali in particolare grazie a un dialogo interconfessionale e multiculturale a livello dell'UE.

Articolo 4

Azioni

Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici definiti agli articoli 2 e 3, il presente programma sosterrà i seguenti tipi di azione:

(a) azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, sondaggi e inchieste, elaborazione di indicatori e metodologie comuni, raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne ed eventi pubblici; sviluppo e aggiornamento di siti web, preparazione e diffusione di materiale informativo, supporto e

gestione di reti di esperti nazionali, attività di analisi, di controllo e di valutazione; oppure

(b) progetti transnazionali specifici di interesse comunitario presentati da almeno tre Stati membri conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali; oppure

(c) sostegno alle attività di organizzazioni non governative o di altri enti che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali del programma, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali;

(d) una sovvenzione di funzionamento concessa all'Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'Unione europea, che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo promuovendo gli scambi di vedute e di esperienze sulle questioni giurisprudenziali, organizzative e di funzionamento dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie e/o consultive riguardanti in particolare la legislazione comunitaria.

Articolo 5

Partecipazione

Alle azioni del programma possono partecipare i seguenti paesi, in seguito denominati "paesi partecipanti":

(a) I paesi candidati associati all'Unione nonché i paesi dei Balcani occidentali che partecipano al processo di stabilizzazione e associazione, secondo le condizioni stabilite negli accordi di associazione o nei loro protocolli addizionali relativi alla partecipazione a programmi comunitari già conclusi o da concludere con tali paesi.

(b) I progetti possono coinvolgere paesi candidati che non partecipano al presente programma, qualora ciò sia utile alla loro preparazione all'adesione, o altri paesi terzi che non partecipano a questo programma qualora ciò sia in linea con gli obiettivi dei progetti.

Articolo 6

Destinatari

Il programma è diretto ai cittadini dell'UE, ai cittadini dei paesi terzi legalmente residenti nel territorio dell'UE e alle organizzazioni della società civile, tra altri gruppi che promuovono gli obiettivi del presente programma.

Articolo 7

Accesso al programma

L'accesso a questo programma è aperto, fra l'altro, alle istituzioni e alle organizzazioni pubbliche o private, alle università, agli istituti di ricerca, alle organizzazioni non governative, alle autorità nazionali, regionali e locali, alle organizzazioni internazionali o ad altre organizzazioni senza fini di lucro stabilite nell'Unione europea.

Il programma autorizzerà le attività svolte in comune con le organizzazioni internazionali competenti nel settore dei diritti fondamentali, come il Consiglio d'Europa, in base a contribuzioni comuni e conformemente alle varie disposizioni in vigore in ciascuna istituzione od organizzazione, ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente programma.

Articolo 8

Tipologie di intervento

1. Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche:

 – sovvenzioni

 – contratti di appalto pubblico.

2. Le sovvenzioni comunitarie sono concesse in seguito a inviti a presentare proposte, salvo in casi di urgenza eccezionali e debitamente giustificati o qualora le caratteristiche del beneficiario non lascino altra scelta per una determinata azione, e hanno la forma di sovvenzioni di funzionamento e sovvenzioni alle azioni. Il tasso massimo di cofinanziamento sarà specificato nei programmi di lavoro annuali.

3. Sono inoltre previste spese per misure di accompagnamento, tramite contratti di appalto pubblico; in tal caso i fondi comunitari finanzieranno l'acquisto di beni e servizi. In particolare saranno finanziate le spese di informazione e comunicazione, di preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione.

Articolo 9

Misure di attuazione

1. La Commissione attua l'assistenza comunitaria conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

2. Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta, entro i limiti degli obiettivi generali di cui all'articolo 2, un programma di lavoro annuale contenente gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, una descrizione delle misure di accompagnamento previste all'articolo 8 e, se necessario, un elenco di altre azioni.

3. Il programma di lavoro annuale viene adottato secondo la procedura di cui all'articolo 10, secondo paragrafo.

4. Le procedure di valutazione e di concessione delle sovvenzioni alle azioni tengono conto, tra l'altro, dei seguenti criteri:

 a) conformità con il programma di lavoro annuale, con gli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e con le misure adottate nei vari settori precisati agli articoli 3 e 4;

 b) qualità dell'azione proposta in relazione alla sua concezione, organizzazione, presentazione e ai risultati attesi;

 c) importo del finanziamento comunitario richiesto e la sua adeguatezza rispetto ai risultati attesi;

 d) impatto dei risultati attesi sugli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e sulle misure adottate nei vari settori precisati agli articoli 3 e 4.

5. Le richieste di sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e paragrafo 4, vanno valutate considerando:

 – la coerenza con gli obiettivi del programma;

 – la qualità delle attività programmate;

 – il probabile effetto moltiplicatore di tali attività sul pubblico;

 – l'impatto geografico delle attività svolte;

 – il coinvolgimento dei cittadini nelle strutture degli organismi interessati;

 – il rapporto costi/benefici dell'attività proposta.

6. In applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il principio della degressività non si applica alla sovvenzione di funzionamento concessa all'Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'Unione europea, poiché essa persegue un obiettivo d'interesse generale europeo.

Articolo 10

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, in seguito denominato 'il comitato'.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 11

Complementarità

1. Vanno ricercate sinergie e complementarità con altri strumenti comunitari, in particolare con i programmi generali "Sicurezza e tutela delle libertà e "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", nonché con il programma "Progress". Sarà attivamente ricercata la complementarità con l'Agenzia dei diritti fondamentali, fondata sull'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia. Le informazioni statistiche sui diritti fondamentali e la cittadinanza saranno sviluppate in collaborazione con gli Stati membri, ricorrendo all'occorrenza al programma statistico comunitario.

2. Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti comunitari, in particolare con i programmi generali "Sicurezza e tutela delle libertà" e "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", al fine di attuare azioni che rispondano agli obiettivi di tutti i programmi.

3. Le operazioni finanziate in virtù della presente decisione non possono ricevere assistenza da altri strumenti finanziari comunitari per i medesimi obiettivi. I beneficiari della presente decisione forniscono alla Commissione informazioni sui finanziamenti ottenuti a carico del bilancio comunitario e di altre fonti, e sulle richieste di finanziamento in corso.

Articolo 12

Risorse di bilancio

Le risorse di bilancio destinate alle azioni previste nel presente programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio nei limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 13

Monitoraggio

1. Per ogni azione finanziata dal programma, il beneficiario trasmette relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori. Entro tre mesi dal completamento dell'azione è inoltre trasmessa una relazione finale. La Commissione stabilisce la forma e il contenuto delle relazioni da trasmettere.

2. Fatti salvi i controlli contabili eseguiti dalla Corte dei conti in cooperazione con i competenti organi o servizi nazionali di controllo contabile, a norma dell'articolo 248 del trattato, e le ispezioni effettuate a norma dell'articolo 279, lettera c), del trattato medesimo, i funzionari o altri agenti della Commissione possono controllare in loco le azioni finanziate dal programma, anche mediante controlli a campione.

3. I contratti e le convenzioni conclusi in forza della presente decisione stabiliscono in particolare la supervisione e il controllo finanziario della Commissione (o dei suoi rappresentanti autorizzati) da effettuarsi, se necessario, in loco, e l'esecuzione di controlli contabili da parte della Corte dei conti.

4. Il beneficiario dell'assistenza finanziaria tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l'azione per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento relativo all'azione stessa.

5. Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione rettifica l'entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti.

6. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per verificare che le azioni finanziate siano svolte correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regolamento finanziario.

Articolo 14

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1. In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù della presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, nonché dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Per quanto concerne le azioni comunitarie finanziate nell'ambito del presente programma, i regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario, inclusi gli inadempimenti di un obbligo contrattuale stipulato in base al programma, derivanti da un'azione o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, a causa di una spesa indebita.

3. La Commissione riduce, sospende o recupera l'importo del sostegno finanziario concesso per un'azione qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza della presente decisione o della singola decisione o del contratto o della convenzione con cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un'azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto.

4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un'azione giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle le sue osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati.

5. Tutti gli importi indebitamente versati devono essere restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

Articolo 15

Valutazione

1. Il programma è oggetto di monitoraggio periodico, al fine di seguire l'attuazione delle attività previste nell'ambito dello stesso.

2. La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna del programma.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

 a) una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del presente programma, entro il 31 marzo 2011;

 b) una comunicazione sulla continuazione del presente programma, entro il 30 agosto 2012;

 c) una relazione di valutazione ex post, entro il 31 dicembre 2014.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

RELAZIONE

1. Il contesto

Le prospettive finanziarie 2007-2013 sono state definite seguendo sin dall'inizio un approccio politico, in modo da assicurare che gli importi stanziati per conseguire gli obiettivi politici fossero adeguati. In questo contesto, la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia è stata considerata uno degli obiettivi principali dell'Unione europea per i prossimi anni, da sostenersi aumentando notevolmente i mezzi finanziari ad essa destinati. Nelle sue comunicazioni "*Costruire il nostro avvenire comune- Sfide ai mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013*"[45] e "*Prospettive finanziarie 2007 -2013*"[46] la Commissione ha sottolineato l'importanza di sfruttare l'occasione della revisione degli strumenti giuridici delle prossime prospettive finanziarie per promuovere una maggiore semplicità. Strutturando le proposte attorno a tre programmi di azioni generali ("Solidarietà e gestione dei flussi migratori", "Diritti fondamentali e giustizia", "Sicurezza e tutela delle libertà"), la Commissione crea un quadro chiaro per lo sviluppo di interventi finanziari della Comunità a sostegno dei tre obiettivi della giustizia, della libertà e della sicurezza.

2. Giustificazione dell'azione

2.1. Analisi del problema

Il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione (uno dei quattro principi sui quali si fonda il mercato unico) prevede l'adozione di misure in materia penale che garantiscano che la criminalità e gli autori dei reati non rimangano impuniti.

Gli interessi comuni dell'UE devono essere protetti dalla criminalità, sia per la sua dimensione transfrontaliera, sia perché essa contrasta con i valori comuni dell'Unione, come il rispetto del cittadino, la democrazia e il buon governo (per questo motivo sono necessarie misure contro lo sfruttamento sessuale dei bambini, il razzismo, la frode e la corruzione). A questo proposito l'adozione di un approccio comune riflette l'emergere di un ordine pubblico europeo. La cooperazione giudiziaria in materia penale tiene conto in particolare dell'esigenza di fornire un'elevata tutela dei diritti individuali, il che significa, ad esempio, considerare i risultati conseguiti in materia di diritti delle vittime, migliorare i diritti delle persone arrestate e fissare il quadro e le regole relativi alle modalità di esecuzione delle pene e di reintegrazione dei rei nella società. Gli individui e le imprese non dovrebbero essere ostacolati o dissuasi dall'esercitare i propri diritti dall'incompatibilità o complessità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri.

2.2. Orientamenti per il futuro

La creazione di uno spazio europeo di giustizia vero e proprio è indispensabile alla promozione e alla difesa dei diritti fondamentali. Ciò permetterà alle autorità giudiziarie di cooperare efficacemente e garantirà al cittadino un accesso più agevole alla giustizia senza impedirgli né scoraggiarlo dall'esercitare i suoi diritti a causa delle incompatibilità e della

45 COM(2004) 101 del 10.02.2004.

46 COM(2004) 487 del 14.7.2004.

complessità dei sistemi giudiziari. La creazione di tale spazio permette inoltre di sancire il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e di continuare a sviluppare il buon funzionamento del sistema giudiziario.

La sfida dell'Unione sarà quella di rispondere alle aspettative dei cittadini, che chiedono soluzioni efficaci ai loro problemi pratici. A tal fine sarà necessario in particolare:

– effettuare maggiori sforzi per controllare l'applicazione del crescente acquis da parte degli Stati membri, anche attraverso mezzi moderni quali banche dati giurisprudenziali;

– adottare ulteriori provvedimenti normativi diretti in particolare a facilitare l'accesso alla giustizia e renderla più efficace;

– potenziare le modalità di diffusione delle informazioni al pubblico e promuovere gli scambi e la formazione degli operatori della giustizia sugli effetti degli strumenti di cooperazione in questo settore;

– adottare misure legislative per attuare strumenti comuni di cooperazione. Fra l'altro, da un lato si tratta di migliorare l'efficacia dei meccanismi di scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle persone condannate per reati, in particolare creando un sistema informatizzato di scambio di informazioni sui casellari giudiziari e, dall'altro, di migliorare le norme relative a talune procedure come la raccolta delle prove e alla protezione delle persone coinvolte in procedimenti penali, sia che si tratti di indagati, imputati, testimoni o vittime;

– adottare ulteriori misure per promuovere la conoscenza e l'uso di strumenti e procedure comuni tra gli operatori della giustizia.

2.3. Obiettivi del programma e relativi indicatori

- Definizione di obiettivi generali, specifici e operativi

Promuovere la cooperazione giudiziaria al fine di contribuire alla creazione di un autentico spazio europeo di giustizia in materia penale, basato sul riconoscimento e sulla fiducia reciproci.	Promuovere l'adeguamento dei sistemi giudiziari vigenti negli Stati membri all'Unione europea quale territorio senza controlli alle frontiere, dotato di una moneta unica e caratterizzato dalla libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali.	Migliorare la conoscenza reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri in materia penale e promuovere e potenziare la creazione di reti, la cooperazione reciproca, lo scambio e la diffusione delle informazioni, dell'esperienza e delle migliori prassi. Assicurare che gli strumenti comunitari adottati nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale trovino regolare attuazione, siano concretamente e correttamente applicati nonché valutati.

	Migliorare la vita quotidiana degli individui e delle imprese permettendo loro di far valere i propri diritti in tutta l'Unione europea, in particolare agevolando l'accesso alla giustizia.	Migliorare le informazioni sui sistemi giuridici degli Stati membri e l'accesso alla giustizia.
	Migliorare i contatti tra le autorità legislative, giudiziarie e amministrative e le professioni legali per migliorare lo scambio di informazioni sui procedimenti penali tra gli Stati membri e promuovere la formazione dei magistrati.	Promuovere la formazione del personale del settore della giustizia sulle questioni relative all'Unione. Valutare le condizioni generali necessarie per sviluppare la fiducia reciproca, compresa la qualità della giustizia. Sviluppare e realizzare un sistema europeo informatizzato di scambio di informazioni sui casellari giudiziari e sostenere gli studi per istituire altri tipi di scambio di informazioni.

Tutti gli obiettivi sono coerenti con la finalità globale del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia", diretto a sostenere lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

- Complementarità/coerenza con altri strumenti

Nell'approntare il programma è stata posta un'attenzione particolare alla coerenza con gli altri programmi di finanziamento destinati ad attività negli stessi settori, cercando di realizzare complementarità e sinergie con detti programmi.

Il presente programma è integrato dagli altri programmi specifici del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia", in particolare dal programma specifico "Giustizia civile" sulla cooperazione giudiziaria in materia civile. Quest'ultimo ricalca, per quanto possibile, gli obiettivi e la struttura del presente programma e mira a garantire che la complessità dei sistemi giuridici ed amministrativi degli Stati membri non impedisca o dissuada l'esercizio del diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione.

Inoltre, si cercherà una complementarità con Eurojust, organo dell'Unione europea creato per rafforzare l'efficacia delle autorità degli Stati membri incaricate di indagare e perseguire i gravi casi di criminalità organizzata transfrontaliera, compreso il terrorismo, stimolando e migliorando la cooperazione tra le autorità in questione. Sottolineando la garanzia di una piena cooperazione tra le autorità nazionali competenti, Eurojust è il complemento essenziale

del programma "Diritti fondamentali e giustizia", in particolare del programma specifico "Giustizia penale".

Inoltre, va garantita una complementarità con il programma generale "Sicurezza e tutela delle libertà", che mette in evidenza il rispetto della legge mediante la cooperazione tra la polizia e altri servizi repressivi non giudiziari, mentre il presente programma si basa sul sistema giudiziario.

Inoltre, occorre garantire una complementarità con il programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", in particolare per quanto riguarda l'asilo e le normative sull'integrazione dei cittadini dei paesi terzi.

3. Valutazione

3.1. Insegnamenti tratti dalle valutazioni intermedie/finali

Pur essendo ancora in corso una valutazione approfondita del programma AGIS, si può affermare che quest'ultimo si è rivelato molto utile e sembra aver contribuito in larga misura al miglioramento della reciproca comprensione a livello delle amministrazioni e delle istituzioni nazionali. La prima relazione annuale sull'attuazione del programma sottolinea che il numero elevato delle proposte ricevute, che supera il bilancio disponibile, mostra chiaramente l'interesse per il programma dei potenziali beneficiari. Inoltre esso sottolinea che le conferenze e i seminari sono il tipo di azione più importante e costituiscono quasi la metà (46,4%) dei progetti cofinanziati. Come importanza, al secondo posto (26,8% del totale) vengono i lavori di ricerca, gli studi e la creazione di reti. La formazione e i programmi di scambio, che per le loro caratteristiche sono i più difficili da attuare rispetto ad altre azioni, rappresentano un quinto (20,5%) dei progetti cofinanziati.

3.2. Valutazione ex ante

Il documento di lavoro della Commissione contenente la valutazione ex ante del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia" riconosce l'adeguatezza dell'opzione politica scelta per raggiungere gli obiettivi previsti.

4. Base giuridica e motivazione dello strumento politico

4.1. Base giuridica

Il presente programma specifico, parte del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia", si fonda sull'articolo 31 del trattato sull'Unione europea.

Questo articolo illustra il contenuto dell'azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale.

L'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea stabilisce che il Consiglio può adottare decisioni nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale.

Poiché il programma è diretto alla cooperazione giudiziaria in materia penale, la base giuridica proposta è appropriata.

4.2. Azioni definite nel quadro del programma

Sono previste azioni di vario tipo:

- azioni specifiche intraprese dalla Commissione, in particolare studi e ricerca, elaborazione e realizzazione di progetti specifici come la creazione di un sistema informatizzato di scambio di informazioni sui casellari giudiziari, sondaggi e inchieste, formulazione di indicatori e metodologie comuni, raccolta, elaborazione e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne e di manifestazioni pubbliche; creazione e aggiornamento di siti web, elaborazione e diffusione di materiale d'informazione, sostegno e gestione di reti di esperti nazionali, attività di analisi, monitoraggio e valutazione;

- azioni dirette a fornire un contributo finanziario per progetti specifici di interesse comunitario, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali;

- azioni dirette a fornire un contributo finanziario per le attività di organizzazioni non governative o altri enti conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali;

- una sovvenzione di funzionamento destinata alla rete europea di formazione giudiziaria, che ha come obiettivo quello di servire l'interesse generale europeo nel settore della formazione dei magistrati.

4.3. Sussidiarietà e proporzionalità

La presente proposta rispetta i principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato CE e relativo protocollo. Per quanto concerne la sussidiarietà, il programma non intende intervenire nei settori coperti dai programmi nazionali sviluppati dalle autorità nazionali in ogni Stato membro, ma intende concentrarsi sui settori in cui possa generarsi un valore aggiunto europeo. In questo senso la maggior parte delle attività sostenute dal programma può essere considerata complementare alle azioni nazionali e diretta a sfruttare il più possibile la sinergia derivante dalle azioni attuate a livello internazionale e regionale.

Per quanto concerne la proporzionalità, il nuovo programma intende semplificare al massimo non solo la forma delle azioni -le definizioni delle azioni nel testo normativo sono quanto più generiche possibili- ma anche i requisiti amministrativi e finanziari per la loro applicazione. La Commissione ha cercato di trovare il giusto equilibrio tra flessibilità e facilità d'uso da un lato, e chiarezza d'intenti e pertinenza delle garanzie finanziarie e procedurali dall'altro.

Seguendo gli orientamenti del protocollo sull'applicazione di questi due principi, è chiaro che i problemi che questo programma intende affrontare hanno aspetti transnazionali e che quindi l'azione a livello comunitario produce vantaggi che superano quelli dell'azione a livello nazionale.

4.4. Semplificazione e razionalizzazione

L'approccio proposto contribuirà all'obiettivo fondamentale di semplificare gli strumenti, in termini sia giuridici che gestionali, e a razionalizzare la struttura di bilancio. Esso consentirà altresì di aumentare la coerenza e la concordanza tra gli strumenti ed evitare i doppioni. Pur essendo necessarie ulteriori risorse umane per far fronte ai futuri allargamenti, eliminando le

linee di bilancio minori (che assorbono risorse sproporzionate) e raggruppando i programmi esistenti in un programma unico, coerente e snello, sarà possibile ottimizzare tali risorse. In tal modo le spese e i costi amministrativi di gestione saranno più proporzionati.

La razionalizzazione proposta favorirà anche gli utilizzatori finali, in quanto la visibilità, la chiarezza e la coerenza degli strumenti ne risulteranno accresciuti. Grazie all'approccio standardizzato e all'armonizzazione delle disposizioni di attuazione, sarà più semplice per i potenziali beneficiari presentare le domande di finanziamento.

La Commissione può decidere di affidare parte dell'esecuzione del bilancio ad agenzie di diritto comunitario in virtù dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario. Tali agenzie sono designate dalla Commissione ai sensi degli articoli 55 e 56 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio e dell'articolo 37 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione. Quest'ultima esamina la conformità ai principi di economia, efficacia ed efficienza. Prima di procedere all'attuazione della delega, la Commissione si assicura, previa valutazione, che la creazione di agenzie sia conforme a una sana gestione finanziaria.

Il nuovo strumento proposto segue l'indirizzo stabilito dalla Commissione per quanto riguarda le sfide politiche e finanziarie dal 2007 in poi. L'obiettivo è di completare, semplificare e razionalizzare gli strumenti esistenti e di assicurare la flessibilità necessaria per far fronte ai nuovi obiettivi e conformarsi senza difficoltà al nuovo ambito giuridico, che sarà stabilito una volta entrato in vigore il trattato costituzionale.

5. Incidenza di bilancio

Il costo del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia" per il periodo 2007-2013 è di 543 milioni di euro; al presente programma specifico sarà stanziato l'importo di 199 milioni di euro.

2005/0039 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico "Giustizia penale" come parte del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia"

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 31 e 34, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione[47],

visto il parere del Parlamento europeo[48],

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 29 del trattato sull'Unione europea stabilisce che l'obiettivo che l'Unione si prefigge è di fornire ai cittadini un elevato livello di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale.

(2) Ai sensi dell'articolo 31 del trattato sull'Unione europea, l'azione comune nel settore penale comprende, in particolare, la cooperazione tra le competenti autorità degli Stati membri.

(3) Basandosi sulle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il programma dell'Aia adottato dal Consiglio europeo nel novembre 2004 ribadisce la priorità di un rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea, in particolare rafforzando la cooperazione giudiziaria in materia penale, sulla base del principio del reciproco riconoscimento.

(4) Il programma quadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS), stabilito dalla decisione quadro del Consiglio 2002/630/GAI del 22 luglio 2002[49], ha contribuito considerevolmente al rafforzamento della cooperazione tra la polizia e le altre autorità di contrasto e il potere giudiziario negli Stati membri, e al miglioramento della reciproca comprensione e fiducia nella polizia e nel loro sistemi giudiziari, giuridici e amministrativi.

(5) Occorre realizzare gli ambiziosi obiettivi fissati dal trattato e dal programma dell'Aia stabilendo un programma flessibile ed efficace che ne agevoli la pianificazione e l'attuazione.

47 GU C […] del […], pag. […].
48 GU C […] del […], pag. […].
49 GU L 203 dell' 1.8.2002, pag. 5.

(6) Il programma deve migliorare la reciproca fiducia nel sistema giudiziario. Come indicato nel programma dell'Aia, la reciproca fiducia deve essere rafforzata con lo sviluppo di reti di organizzazioni e di istituzioni giudiziarie, col miglioramento della formazione delle professioni legali, la valutazione dell'attuazione degli strumenti dell'UE, compresa la qualità della giustizia, lo sviluppo della ricerca nel settore della cooperazione giudiziaria e l'incoraggiamento di progetti operativi negli Stati membri per modernizzare la giustizia. Inoltre, si tratta di facilitare l'applicazione del principio di reciproco riconoscimento, migliorando la conoscenza reciproca di precedenti condanne pronunciate nell'Unione europea, in particolare creando un sistema informatizzato di scambio di informazioni sui casellari giudiziari.

(7) La rete europea di formazione giudiziaria, creata da istituti specificamente incaricati della formazione dei magistrati di tutti gli Stati membri, promuove un programma di formazione dei giudici e dei pubblici ministeri con una vera e propria dimensione europea. Ciò contribuisce a rafforzare la reciproca fiducia e migliora la reciproca comprensione a livello delle autorità giudiziarie e dei vari sistemi giuridici.

(8) Devono essere inoltre adottate misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e devono essere intraprese le iniziative necessarie per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

(9) La presente decisione determina, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio[50].

(10) Poiché gli scopi del programma di giustizia penale non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali scopi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(11) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[51] (in appresso: "regolamento finanziario") e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002[52] del Consiglio, che tutelano entrambi gli interessi finanziari della Comunità, devono essere applicati tenendo conto dei principi di semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, della limitazione del numero dei casi in cui la Commissione mantiene una responsabilità diretta a livello di attuazione e gestione, nonché della necessaria proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo del loro impiego.

(12) Il regolamento finanziario impone di dotare di un atto di base le sovvenzioni di funzionamento.

50 GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.
51 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
52 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(13) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate in conformità delle procedure indicate nella decisione stessa, e con l'assistenza di un comitato. Il ricorso a tale procedura si giustifica poiché il programma non ha incidenza significativa sul bilancio dell'Unione europea.

(14) Occorre sostituire il programma quadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS) con il presente programma dal 1° gennaio 2007 e col nuovo programma specifico "Prevenzione e lotta contro la criminalità" che rientra nel programma generale "Sicurezza e tutela delle libertà".

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione del programma

1. La presente decisione istituisce il programma specifico "Giustizia penale", in seguito denominato "programma", quale parte del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia", al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

2. Il programma è istituito per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Articolo 2

Obiettivi generali

1. Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:

 a) promuovere la cooperazione giudiziaria al fine di contribuire alla creazione di un autentico spazio europeo di giustizia in materia penale, basato sul riconoscimento e sulla fiducia reciproci;

 b) promuovere l'adeguamento dei sistemi giudiziari vigenti negli Stati membri all'Unione europea quale territorio senza controlli alle frontiere, dotato di una moneta unica e caratterizzato dalla libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali;

 c) migliorare la vita quotidiana degli individui e delle imprese permettendo loro di far valere i propri diritti in tutta l'Unione europea, in particolare agevolando l'accesso alla giustizia;

 d) migliorare i contatti e lo scambio di informazioni tra le autorità legislative, giudiziarie e amministrative e i professionisti legali, e promuovere la formazione dei magistrati.

2. Fatti salvi gli obiettivi e i poteri della Comunità europea, gli obiettivi generali del programma contribuiscono allo sviluppo delle politiche comunitarie e specificamente alla creazione di uno spazio giudiziario.

Articolo 3

Obiettivi specifici

Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici:

(a) Promuovere la cooperazione giudiziaria in materia penale allo scopo di:

- promuovere il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e delle sentenze;
- eliminare gli ostacoli creati dalle disparità e promuovere il necessario ravvicinamento delle legislazioni;
- garantire una corretta amministrazione della giustizia, evitando i conflitti di giurisdizione.
- promuovere i diritti degli imputati e l'assistenza sociale e giudiziaria alle vittime.

(b) Migliorare la conoscenza reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri in materia penale e promuovere e potenziare la creazione di reti, la cooperazione reciproca, lo scambio e la diffusione delle informazioni, dell'esperienza e delle migliori prassi.

(c) Assicurare che gli strumenti dell'Unione adottati nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale trovino regolare attuazione, siano concretamente e correttamente applicati nonché valutati.

(d) Migliorare le informazioni sui sistemi giuridici degli Stati membri e l'accesso alla giustizia.

(e) Promuovere la formazione del personale del settore della giustizia sul diritto comunitario e dell'Unione.

(f) Valutare le condizioni generali necessarie per sviluppare la fiducia reciproca, inclusa la qualità della giustizia.

(g) Sviluppare e realizzare un sistema europeo informatizzato di scambio di informazioni sui casellari giudiziari e sostenere gli studi per istituire altri tipi di scambio di informazioni.

Articolo 4

Azioni

Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici definiti agli articoli 2 e 3, il presente programma sosterrà i seguenti tipi di azione:

(a) azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, elaborazione e realizzazione di progetti specifici come la creazione di un sistema

informatizzato di scambio di informazioni sui casellari giudiziari, sondaggi e inchieste, elaborazione di indicatori e metodologie comuni, raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne ed eventi pubblici; sviluppo e aggiornamento di siti web, preparazione e diffusione di materiale d'informazione, supporto e gestione di reti di esperti nazionali, attività di analisi, di controllo e di valutazione; oppure

(b) progetti transnazionali specifici di interesse dell'Unione presentati da almeno tre Stati membri conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali; oppure

(c) sostegno alle attività di organizzazioni non governative o di altri enti che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali del programma, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali;

(d) una sovvenzione di funzionamento destinata a cofinanziare le spese per il programma di lavoro permanente della rete europea di formazione giudiziaria, il cui obiettivo è quello di servire l'interesse generale europeo nel settore della formazione dei magistrati.

Articolo 5

Destinatari

Il programma è diretto, tra l'altro, agli operatori della giustizia, ai rappresentanti dei servizi di assistenza alle vittime, alle autorità nazionali e ai cittadini dell'Unione in generale.

Articolo 6

Accesso al programma

1. L'accesso al presente programma è aperto alle istituzioni e alle organizzazioni pubbliche o private, comprese le organizzazioni professionali, le università, gli istituti di ricerca e gli istituti di formazione/specializzazione giuridica e giudiziaria per gli operatori della giustizia, e le organizzazioni non governative degli Stati membri.

 Per "operatori della giustizia" si intendono, tra l'altro, i giudici, i magistrati delle procure, gli avvocati, i funzionari ministeriali, gli ausiliari di giustizia, gli ufficiali giudiziari, gli interpreti presso i tribunali e le altre professioni associate alla giustizia penale.

2. I progetti non possono essere presentati da paesi terzi o da organizzazioni internazionali, che però possono partecipare in qualità di partner.

Articolo 7

Tipologie di intervento

1. Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche:

 – sovvenzioni

 – contratti di appalto pubblico.

2. Le sovvenzioni comunitarie sono concesse in seguito a inviti a presentare proposte, eccetto per casi di urgenza eccezionali e debitamente motivati o qualora le caratteristiche del beneficiario non lascino altra scelta per una determinata azione, e hanno la forma di sovvenzioni di funzionamento e di sovvenzioni alle azioni. Il tasso massimo di cofinanziamento sarà specificato nei programmi di lavoro annuali.

3. Sono inoltre previste spese per misure di accompagnamento, tramite contratti di appalto pubblico; in tal caso i fondi comunitari finanzieranno l'acquisto di beni e servizi. In particolare saranno finanziate le spese di informazione e comunicazione, di preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione.

Articolo 8

Misure di attuazione

1. La Commissione attua l'assistenza comunitaria conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

2. Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta, entro i limiti degli obiettivi generali di cui all'articolo 2, un programma di lavoro annuale contenente gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, una descrizione delle misure di accompagnamento previste all'articolo 7 e, se necessario, un elenco di altre azioni.

3. Il programma di lavoro annuale viene adottato secondo la procedura di cui all'articolo 10.

4. Le procedure di valutazione e di concessione delle sovvenzioni alle azioni tengono conto, tra l'altro, dei seguenti criteri:

 conformità con il programma di lavoro annuale, con gli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e con le misure adottate nei vari settori precisati agli articoli 3 e 4;

 a) qualità dell'azione proposta in relazione alla sua concezione, organizzazione, presentazione e ai risultati attesi;

 b) importo del finanziamento comunitario richiesto e sua adeguatezza rispetto ai risultati attesi;

 c) impatto dei risultati attesi sugli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e sulle misure adottate nei vari settori precisati agli articoli 3 e 4.

5. Le richieste di sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, vanno valutate considerando:

– la coerenza con gli obiettivi del programma;

– la qualità delle attività programmate;

– il probabile effetto moltiplicatore di tali attività sul pubblico;

– l'impatto geografico delle attività svolte;

– il coinvolgimento dei cittadini nelle strutture degli organismi interessati;

– il rapporto costi/benefici dell'attività proposta.

6. Ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il principio di degressività non si applica alle sovvenzioni di funzionamento che sono concesse alla rete europea di formazione giudiziaria, poiché persegue un obiettivo di interesse generale europeo.

Articolo 9

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, in seguito denominato "il comitato".

2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 10

Procedura consultiva

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, il rappresentante della Commissione trasmette al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente a votazione.

2. Il parere è iscritto a verbale; ciascuno Stato membro può chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

3. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato permanente. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 11

Complementarità

1. Si cercheranno sinergie e complementarità con altri strumenti comunitari, in particolare con il programma specifico "Giustizia civile" del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia" e con i programmi generali "Sicurezza e tutela delle libertà" e "Solidarietà e gestione dei flussi migratori". Le informazioni statistiche sulla giustizia penale saranno sviluppate in collaborazione con gli Stati membri, usando se necessario il programma statistico comunitario.

2. Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti comunitari, in particolare con il programma specifico "Giustizia civile", parte del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia", al fine di attuare azioni dirette a soddisfare gli obiettivi comuni ai due programmi.

3. Le operazioni finanziate in virtù della presente decisione non possono ricevere assistenza da altri strumenti finanziari comunitari per i medesimi obiettivi. I beneficiari della presente decisione forniscono alla Commissione informazioni sui finanziamenti ottenuti a carico del bilancio comunitario e di altre fonti, e sulle richieste di finanziamento in corso.

Articolo 12

Risorse di bilancio

Le risorse di bilancio destinate alle azioni previste nel presente programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio nei limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 13

Monitoraggio

1. Per ogni azione finanziata dal programma, il beneficiario trasmette relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori. Entro tre mesi dal completamento dell'azione è inoltre trasmessa una relazione finale. La Commissione stabilisce la forma e il contenuto delle relazioni da trasmettere.

2. Fatti salvi i controlli contabili eseguiti dalla Corte dei conti in cooperazione con i competenti organi o servizi nazionali di controllo contabile, a norma dell'articolo 248 del trattato, e le ispezioni effettuate a norma dell'articolo 279, lettera c), del trattato medesimo, i funzionari o altri agenti della Commissione possono controllare in loco le azioni finanziate dal programma, anche mediante controlli a campione.

3. I contratti e le convenzioni conclusi in forza della presente decisione stabiliscono in particolare la supervisione e il controllo finanziario della Commissione (o dei suoi

rappresentanti autorizzati), da effettuarsi, se necessario, in loco, e l'esecuzione di controlli contabili da parte della Corte dei conti.

4. Il beneficiario dell'assistenza finanziaria tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l'azione per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento relativo all'azione stessa.

5. Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione rettifica l'entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti.

6. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per verificare che le azioni finanziate siano svolte correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regolamento finanziario.

Articolo 14

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1. In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù della presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, nonché dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Per quanto concerne le azioni comunitarie finanziate nell'ambito del presente programma, il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, si applicano a qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario, inclusi gli inadempimenti di un obbligo contrattuale stipulato in base al programma, derivanti da un'azione o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee o ai bilanci da queste gestite, a causa di una spesa indebita.

3. La Commissione riduce, sospende o recupera l'importo del sostegno finanziario concesso per un'azione qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza della presente decisione o del contratto o della convenzione in cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un'azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto.

4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un'azione giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle le sue osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati.

5. Tutti gli importi indebitamente versati devono essere restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

Articolo 15

Valutazione

1. Il programma è oggetto di monitoraggio periodico, al fine di seguire l'attuazione delle attività previste nell'ambito dello stesso.

2. La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna del programma.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

 a) una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del presente programma, entro il 31 marzo 2011;

 b) una comunicazione sulla continuazione del presente programma, entro il 30 agosto 2012;

 c) una relazione di valutazione ex post, entro il 31 dicembre 2014.

Articolo 16

Misure transitorie

La presente decisione sostituirà, a partire dal 1° gennaio 2007, le corrispondenti disposizioni della decisione del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce un programma quadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS).

Le azioni iniziate prima del 31 dicembre 2006 in conformità con tale decisione continuano a essere regolate da essa fino al loro compimento. Il comitato di cui all'articolo 7 di tale decisione viene sostituito dal comitato previsto all'articolo 10 della presente decisione.

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

RELAZIONE

1. CONTESTO

Le prospettive finanziarie 2007-2013 sono state definite seguendo sin dall'inizio un approccio politico, in modo da assicurare che gli importi stanziati per conseguire gli obiettivi politici fossero adeguati. In questo contesto, la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia è stata considerata uno degli obiettivi principali dell'Unione europea per i prossimi anni, da sostenersi aumentando notevolmente i mezzi finanziari ad essa destinati. Nelle comunicazioni "*Costruire il nostro avvenire comune - Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013*"[53] e "*Prospettive finanziarie 2007-2013*"[54] la Commissione ha sottolineato l'importanza di sfruttare l'occasione della revisione degli strumenti giuridici delle prossime prospettive finanziarie per promuovere una maggiore semplicità. Strutturando le proposte attorno a tre programmi d'azione generali ("Solidarietà e gestione dei flussi migratori", "Diritti fondamentali e giustizia" e "Sicurezza e tutela delle libertà"), la Commissione crea un quadro chiaro per lo sviluppo di interventi finanziari comunitari a sostegno dei tre obiettivi di giustizia, libertà e sicurezza.

2. GIUSTIFICAZIONE DELL'AZIONE

2.1. Analisi del problema

Il mercato interno è una realtà che ha dato vita ad un'espansione degli scambi tra gli Stati membri dell'Unione. Grazie ad esso è aumentata la frequenza con cui i cittadini europei si trasferiscono in altri Stati membri o vi svolgono attività economiche e acquistano beni e servizi, talvolta ricorrendo alle tecnologie moderne. Inoltre, sono diventate più frequenti le situazioni personali e familiari caratterizzate da una dimensione transfrontaliera (ad esempio matrimoni tra persone di nazionalità diversa, persone proprietarie di una casa in un altro Stato membro, ecc.). È necessario agire per garantire che le parti litigiose possano accedere facilmente a una giustizia effettiva in questi casi. Occorre inoltre preoccuparsi dei problemi che potranno verificarsi sempre più spesso, ad esempio in merito allo status delle coppie non sposate, alle rivendicazioni di proprietà in caso di scioglimento del matrimonio o di altra relazione o per altre circostanze, allo status personale (nomi) o alle adozioni. I privati e le imprese non dovrebbero essere trattenuti o dissuasi dall'esercitare i propri diritti dall'incompatibilità o complessità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri.

2.2. Prospettive future

La promozione e la tutela dei diritti fondamentali richiedono la creazione di un autentico spazio europeo di giustizia, che consenta alle autorità giudiziarie di cooperare efficacemente e garantisca ai cittadini un miglior accesso alla giustizia, senza che questi siano trattenuti o dissuasi dall'esercitare i propri diritti dalle incompatibilità o complessità dei sistemi giuridici. La creazione di tale spazio permette inoltre di sancire il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e di continuare a sviluppare il buon funzionamento del sistema giudiziario.

53 COM(2004) 101 del 10.2.2004.

54 COM(2004) 487 del 14.7.2004.

La sfida dell'Unione sarà quella di rispondere alle aspettative dei cittadini, che chiedono soluzioni efficaci ai loro problemi pratici. A tal fine sarà necessario in particolare:

– effettuare maggiori sforzi per controllare l'applicazione del crescente acquis da parte degli Stati membri, anche attraverso mezzi moderni quali banche dati giurisprudenziali;

– adottare ulteriori provvedimenti normativi diretti in particolare a facilitare l'accesso alla giustizia e renderla più efficace;

– potenziare le modalità di diffusione delle informazioni al pubblico e promuovere gli scambi e la formazione degli operatori della giustizia sugli effetti degli strumenti di cooperazione in questo settore;

– adottare ulteriori misure per promuovere la conoscenza e l'uso di strumenti e procedure comuni tra gli operatori della giustizia.

2.3. Obiettivi del programma e relativi indicatori

- Definizione di obiettivi generali, specifici e operativi

<table>
<tr><td rowspan="2">Promuovere la cooperazione giudiziaria al fine di contribuire alla creazione di un autentico spazio europeo di giustizia in materia civile, basato sul riconoscimento e sulla fiducia reciproci.</td><td>Promuovere l'adeguamento dei sistemi giudiziari vigenti negli Stati membri dell'Unione europea quale territorio senza controlli alle frontiere, dotato di una moneta unica e caratterizzato dalla libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali.</td><td>Migliorare la conoscenza reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri in materia civile e promuovere e potenziare la creazione di reti, la cooperazione reciproca, lo scambio e la diffusione delle informazioni, dell'esperienza e delle migliori prassi.

Assicurare che gli strumenti comunitari adottati nei settori della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale trovino regolare attuazione, siano concretamente e correttamente applicati nonché valutati.</td></tr>
<tr><td>Migliorare la vita quotidiana dei privati e delle imprese permettendo loro di far valere i propri diritti in tutta l'Unione europea, in particolare agevolando l'accesso alla giustizia.</td><td>Migliorare le informazioni sui sistemi giuridici degli Stati membri e l'accesso alla giustizia.</td></tr>
</table>

	migliorare i contatti tra le autorità legislative, giudiziarie e amministrative e i professionisti legali, e promuovere la formazione dei magistrati.	Promuovere la formazione del personale del settore della giustizia sulle questioni comunitarie. Valutare le condizioni generali necessarie per sviluppare la fiducia reciproca, inclusa la qualità della giustizia. Sostenere il lavoro operativo della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio del 28 maggio 2001.

Tutti gli obiettivi sono coerenti con la finalità globale del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia", diretto a sostenere lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

- Complementarità/coerenza con altri strumenti

Nell'approntare il programma è stata posta un'attenzione particolare alla coerenza con gli altri programmi di finanziamento destinati ad attività negli stessi settori, cercando di realizzare complementarità e sinergie con detti programmi.

Il presente programma è integrato dagli altri programmi specifici del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia", in particolare dal programma specifico "Giustizia penale" sulla cooperazione giudiziaria in materia penale. Quest'ultimo ricalca, per quanto possibile, gli obiettivi e la struttura del presente programma e mira a garantire che la complessità dei sistemi giuridici ed amministrativi degli Stati membri non trattenga o dissuada dall'esercizio del diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione.

Si deve inoltre garantire la complementarità con i programmi generali "Sicurezza e tutela delle libertà" e "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" in modo da creare una sinergia soprattutto in materia di diritto d'asilo e di integrazione dei cittadini di paesi terzi.

3. VALUTAZIONE

3.1. Insegnamenti tratti dalle valutazioni intermedie/finali

La Commissione ha adottato una relazione intermedia[55] sul quadro generale comunitario di attività per agevolare la cooperazione giudiziaria in materia civile. La relazione riconosce che

[55] COM(2005) 34 del 9.2.2005.

due anni di applicazione del programma, pur non essendo sufficienti per poterlo valutare in modo approfondito, consentono tuttavia di trarre alcune prime conclusioni.

Si rileva che le azioni sviluppate dalla Commissione - l'Atlante giudiziario europeo in materia civile, la banca dati giurisprudenziale ai sensi dei regolamenti Bruxelles I e Bruxelles II, e la campagna d'informazione sulla cooperazione giudiziaria in materia civile all'interno dell'Unione europea destinata agli operatori della giustizia - sono state accolte favorevolmente e dovrebbero essere continuate.

La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita per migliorare, semplificare e accelerare l'effettiva cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia civile e commerciale, costituisce un'altra importante attività della Commissione, la cui rilevanza è chiaramente riconosciuta.

D'altro canto, sono stati constatati alcuni problemi in relazione ai progetti presentati ed attuati dalla società civile. I limiti del bilancio disponibile hanno impedito la presentazione di progetti di ampie dimensioni in settori specifici quali la formazione e gli scambi per i giudici. È inoltre necessario migliorare ulteriormente la diffusione dei risultati raggiunti.

Andrebbe sollecitata una maggiore partecipazione della società civile alle attività della Commissione in settori specifici, in particolare per quanto riguarda l'informazione dei cittadini e delle imprese.

È infine importante concentrarsi sugli effetti moltiplicatori delle azioni, individuando attentamente i destinatari.

3.2. Valutazione ex ante

Il documento di lavoro della Commissione contenente la valutazione ex ante del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia" riconosce l'adeguatezza dell'opzione politica scelta per raggiungere gli obiettivi previsti.

4. BASE GIURIDICA E MOTIVAZIONE DELLO STRUMENTO POLITICO

4.1. Base giuridica

Il presente programma specifico, parte del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia", si fonda sull'articolo 61, lettera c), del trattato che istituisce la Comunità europea.

Tale articolo prevede che il Consiglio adotti misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile allo scopo di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia; l'articolo 67, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea precisa le procedure per l'adozione di tali misure.

Poiché il programma è diretto alla cooperazione giudiziaria in materia civile, la base giuridica proposta è appropriata.

4.2. Azioni definite nel quadro del programma

Sono previste azioni di vario tipo:

- azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, sondaggi e inchieste, elaborazione di indicatori e metodologie comuni, raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne e eventi pubblici, sviluppo e aggiornamento di siti web, preparazione e diffusione di materiale informativo, supporto e gestione di reti di esperti nazionali, attività di analisi, di controllo e di valutazione;

- azioni dirette a fornire un contributo finanziario per progetti specifici di interesse comunitario, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali;

- azioni dirette a fornire un contributo finanziario per attività di organizzazioni non governative o di altri enti, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali.

4.3. Sussidiarietà e proporzionalità

La presente proposta rispetta i principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato CE e relativo protocollo. Per quanto concerne la sussidiarietà, il programma non intende intervenire nei settori coperti dai programmi nazionali sviluppati dalle autorità nazionali in ogni Stato membro, bensì concentrarsi sui settori in cui possa generarsi valore aggiunto europeo. In questo senso la maggior parte delle attività sostenute dal programma può essere considerata complementare alle azioni nazionali e diretta a sfruttare il più possibile la sinergia derivante dalle azioni attuate a livello internazionale e regionale.

Per quanto concerne la proporzionalità, il nuovo programma intende semplificare al massimo non solo la forma delle azioni – le definizioni delle azioni nel testo normativo sono quanto più generiche possibili – ma anche i requisiti amministrativi e finanziari per la loro applicazione. La Commissione ha cercato di trovare il giusto equilibrio tra flessibilità e facilità d'uso da un lato, e chiarezza d'intenti e pertinenza delle garanzie finanziarie e procedurali dall'altro.

Seguendo gli orientamenti del protocollo sull'applicazione di questi due principi, è chiaro che i problemi che questo programma vuole affrontare hanno aspetti transnazionali e che quindi l'azione a livello comunitario produce vantaggi che superano quelli dell'azione a livello nazionale.

4.4. Semplificazione e razionalizzazione

L'approccio proposto contribuirà all'obiettivo fondamentale di semplificare gli strumenti, in termini sia giuridici che gestionali, e razionalizzare la struttura di bilancio. Esso consentirà altresì di aumentare la coerenza e la concordanza tra gli strumenti ed evitare i doppioni. Così, ad esempio, le azioni per la promozione della formazione dei giudici nel campo specifico del diritto comunitario in materia di concorrenza, prima distinte tra loro, sono ora incluse all'interno del programma. Sebbene saranno necessarie ulteriori risorse umane per far fronte ai futuri allargamenti, eliminando le linee di bilancio minori (che assorbono risorse sproporzionate) e raggruppando i programmi esistenti in un programma unico, coerente e snello, sarà possibile ottimizzare tali risorse. In tal modo le spese e i costi amministrativi di gestione saranno più proporzionati.

La razionalizzazione proposta favorirà anche gli utilizzatori finali, in quanto la visibilità, la chiarezza e la coerenza degli strumenti ne risulteranno accresciuti. Grazie all'approccio

standardizzato e all'armonizzazione delle disposizioni di attuazione, per i potenziali beneficiari sarà più semplice presentare le domande di finanziamento.

La Commissione può decidere di affidare parte dell'esecuzione del bilancio ad agenzie di diritto comunitario in virtù dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario. Tali agenzie sono designate dalla Commissione ai sensi degli articoli 55 e 56 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio e dell'articolo 37 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione. La Commissione esamina la conformità ai principi di economia, efficacia ed efficienza. Prima di procedere all'attuazione della delega, la Commissione si assicura, previa valutazione, che la creazione di agenzie sia conforme a una sana gestione finanziaria.

Il nuovo strumento proposto segue la linea fissata dalla Commissione per le sfide politiche e finanziarie per l'anno 2007 e seguenti. L'obiettivo è quello di integrare, semplificare e razionalizzare gli strumenti vigenti e garantire la flessibilità necessaria per affrontare i nuovi obiettivi e conformarsi facilmente al nuovo quadro giuridico che sarà istituito una volta entrato in vigore il trattato costituzionale.

5. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il costo del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia" per il periodo 2007-2013 è di 543 milioni di euro; al presente programma specifico sarà stanziato l'importo di 109,3 milioni di euro.

2005/0040 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma specifico "Giustizia civile" per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia"

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione[56],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[57],

visto il parere del Comitato delle regioni[58],

considerando quanto segue:

(1) La Comunità europea si è prefissa l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. A tal fine la Comunità deve tra l'altro adottare, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, le misure necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.

(2) Facendo seguito ai programmi precedenti, quali i progetti Grotius[59] e Robert Schuman[60], il regolamento (CE) n. 743/2002 del Consiglio[61] ha istituito un quadro generale comunitario di attività per agevolare la cooperazione giudiziaria in materia civile per il periodo 2002-2006.

(3) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 ha adottato il programma dell'Aia "Rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea".

(4) Occorre realizzare gli ambiziosi obiettivi fissati dal trattato e dal programma dell'Aia istituendo un programma flessibile ed efficace, che faciliti la programmazione e l'attuazione.

56 GU C […] del […], pag. […].
57 GU C […] del […], pag. […].
58 GU C […] del […], pag. […].
59 GU L 287 dell'8.11.1996, pag. 3.
60 GU L 196 del 14.7.1998, pag. 24.
61 GU L 115 dell'1.5.2002, pag. 1.

(5) Il programma "Giustizia civile" deve prevedere iniziative della Commissione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, azioni a sostegno delle organizzazioni che promuovono ed agevolano la cooperazione giudiziaria in materia civile, nonché azioni a sostegno di progetti specifici.

(6) L'istituzione di un programma generale in materia di giustizia civile volto ad accrescere la comprensione reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri consentirà di ridurre gli ostacoli che si frappongono alla cooperazione giudiziaria in materia civile, a beneficio del funzionamento del mercato interno.

(7) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, che non la vincola né è ad essa applicabile.

(8) Occorre inoltre adottare misure appropriate per prevenire irregolarità e frodi, e prendere i provvedimenti opportuni per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

(9) La presente decisione istituisce, per l'intera durata del programma, una dotazione finanziaria che rappresenta il principale punto di riferimento per l'autorità di bilancio, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio[62].

(10) Poiché gli obiettivi del programma "Giustizia civile" non possono essere realizzati in modo adeguato dagli Stati membri e quindi, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, possono essere meglio conseguiti a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Nel rispetto del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione si limita a quanto è necessario per il raggiungimento degli obiettivi in questione.

(11) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[63], in seguito denominato "regolamento finanziario", e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio[64], che tutelano entrambi gli interessi finanziari della Comunità, devono essere applicati tenendo conto dei principi di semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, della limitazione del numero dei casi in cui la Commissione mantiene una responsabilità diretta a livello di attuazione e gestione, nonché della necessaria proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo del loro impiego.

(12) Il regolamento finanziario impone di dotare di un atto di base le sovvenzioni di funzionamento.

62 GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.
63 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
64 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(13) In conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[65], le misure per l'attuazione della presente decisione devono essere adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della suddetta decisione. Il ricorso a tale procedura è appropriato, in quanto il programma non ha un'incidenza significativa sul bilancio comunitario.

DECIDONO:

Articolo 1

Istituzione del programma

1. La presente decisione istituisce il programma specifico "Giustizia civile", in seguito denominato "programma", come parte del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia", al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

2. Il programma è istituito per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Articolo 2

Obiettivi generali

1. Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:

 a) promuovere la cooperazione giudiziaria al fine di contribuire alla creazione di un autentico spazio europeo di giustizia in materia civile, basato sul riconoscimento e sulla fiducia reciproci;

 b) promuovere l'adeguamento dei sistemi giudiziari vigenti negli Stati membri all'Unione europea quale territorio senza controlli alle frontiere, dotato di una moneta unica e caratterizzato dalla libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali;

 c) migliorare la vita quotidiana degli individui e delle imprese permettendo loro di far valere i propri diritti in tutta l'Unione europea, in particolare agevolando l'accesso alla giustizia.

 d) migliorare i contatti tra le autorità legislative, giudiziarie e amministrative e i professionisti legali, e promuovere la formazione dei magistrati.

2. Fatti salvi gli obiettivi e le competenze della Comunità europea, gli obiettivi generali del programma contribuiscono allo sviluppo delle politiche comunitarie e, più precisamente, alla creazione di uno spazio giudiziario.

[65] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 3

Obiettivi specifici

Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici:

(a) Promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile allo scopo di:

- garantire la certezza del diritto e migliorare l'accesso alla giustizia;
- promuovere il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e delle sentenze;
- rimuovere gli ostacoli creati dalle disparità legislative e procedurali in materia civile e promuovere il necessario ravvicinamento delle legislazioni;
- garantire una corretta amministrazione della giustizia, evitando i conflitti di giurisdizione.

(b) Migliorare la conoscenza reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri in materia civile e promuovere e potenziare la creazione di reti, la cooperazione reciproca, lo scambio e la diffusione delle informazioni, dell'esperienza e delle migliori prassi.

(c) Assicurare che gli strumenti comunitari adottati nei settori della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale trovino regolare attuazione, siano concretamente e correttamente applicati nonché valutati.

(d) Migliorare le informazioni sui sistemi giuridici degli Stati membri e l'accesso alla giustizia.

(e) Promuovere la formazione del personale del settore della giustizia sul diritto comunitario e dell'Unione.

(f) Valutare le condizioni generali necessarie per sviluppare la fiducia reciproca, inclusa la qualità della giustizia.

(g) Consentire il funzionamento della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, creata con la decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale[66].

[66] GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

Articolo 4

Azioni

Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici definiti agli articoli 2 e 3, il presente programma sosterrà i seguenti tipi di azione:

(a) azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, sondaggi e inchieste, elaborazione di indicatori e metodologie comuni, raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne e eventi pubblici, sviluppo e aggiornamento di siti web, preparazione e diffusione di materiale informativo, supporto e gestione di reti di esperti nazionali, attività di analisi, di controllo e di valutazione; oppure

(b) progetti transnazionali specifici di interesse comunitario presentati da almeno tre Stati membri conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali; oppure

(c) sostegno alle attività di organizzazioni non governative o di altri enti che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali del programma, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali.

Articolo 5

Partecipazione

Alle azioni del programma possono partecipare i seguenti paesi, in seguito denominati "paesi partecipanti":

(a) I paesi candidati associati all'UE nonché i paesi dei Balcani occidentali che partecipano al processo di stabilizzazione e associazione, secondo le condizioni stabilite negli accordi di associazione o nei loro protocolli addizionali relativi alla partecipazione a programmi comunitari già conclusi o da concludere con tali paesi.

(b) I progetti possono coinvolgere operatori provenienti dalla Danimarca, dai paesi candidati che non partecipano al presente programma, qualora ciò sia utile alla loro preparazione all'adesione, o da altri paesi terzi che non partecipano a questo programma qualora ciò sia in linea con gli obiettivi dei progetti.

Articolo 6

Destinatari

Il programma è diretto, tra l'altro, agli operatori della giustizia, alle autorità nazionali e ai cittadini dell'Unione in generale.

Articolo 7

Accesso al programma

L'accesso al presente programma è aperto alle istituzioni e alle organizzazioni pubbliche o private, comprese le organizzazioni professionali, le università, gli istituti di ricerca e gli istituti di formazione giuridica e giudiziaria per gli operatori della giustizia, le organizzazioni non governative degli Stati membri.

Per "operatori della giustizia" si intendono, tra l'altro, i giudici, i magistrati delle procure, gli avvocati, il personale accademico e scientifico, i funzionari ministeriali, gli ausiliari di giustizia, gli ufficiali giudiziari, gli interpreti presso i tribunali e le altre professioni associate alla giustizia civile.

Articolo 8

Tipologie di intervento

1. Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche:

 – sovvenzioni,

 – contratti di appalto pubblico.

2. Le sovvenzioni comunitarie sono concesse in seguito ad inviti a presentare proposte, salvo in casi di urgenza eccezionali e debitamente giustificati o qualora le caratteristiche del beneficiario non lascino altra scelta per una determinata azione, e hanno la forma di sovvenzioni di funzionamento e sovvenzioni alle azioni. Il tasso massimo di cofinanziamento sarà specificato nei programmi di lavoro annuali.

3. Sono inoltre previste spese per misure di accompagnamento, tramite contratti di appalto pubblico; in tal caso i fondi comunitari finanzieranno l'acquisto di beni e servizi. In particolare saranno finanziate le spese di informazione e comunicazione, di preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione.

Articolo 9

Misure di attuazione

1. La Commissione attua l'assistenza comunitaria in conformità del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

2. Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta, entro i limiti degli obiettivi generali di cui all'articolo 2, un programma di lavoro annuale contenente gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, una descrizione delle misure di accompagnamento previste all'articolo 8 e, se necessario, un elenco di altre azioni.

3. Il programma di lavoro annuale viene adottato secondo la procedura di cui all'articolo 10, secondo paragrafo.

4. Le procedure di valutazione e di concessione delle sovvenzioni alle azioni tengono conto, tra l'altro, dei seguenti criteri:

 a) conformità con il programma di lavoro annuale, con gli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e con le misure adottate nei vari settori precisati agli articoli 3 e 4;

 b) qualità dell'azione proposta in relazione alla sua concezione, organizzazione, presentazione e ai risultati attesi;

 c) importo del finanziamento comunitario richiesto e la sua adeguatezza rispetto ai risultati attesi;

 d) impatto dei risultati attesi sugli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e sulle misure adottate nei vari settori precisati agli articoli 3 e 4.

5. Le richieste di sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 4, paragrafo 3, vanno valutate considerando:

 – la coerenza con gli obiettivi del programma;

 – la qualità delle attività programmate;

 – il probabile effetto moltiplicatore di tali attività sul pubblico;

 – l'impatto geografico delle attività svolte;

 – il coinvolgimento dei cittadini nelle strutture degli organismi interessati;

 – il rapporto costi/benefici dell'attività proposta.

Articolo 10

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, in seguito denominato "comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 11

Complementarità

1. Vanno ricercate sinergie e complementarità con altri strumenti comunitari, in particolare con il programma specifico "Giustizia penale", parte del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia", e con i programmi generali "Sicurezza e

tutela delle libertà" e "Solidarietà e gestione dei flussi migratori". Le informazioni statistiche sulla giustizia civile sono elaborate in collaborazione con gli Stati membri, ricorrendo all'occorrenza al programma statistico comunitario.

2. Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti comunitari, in particolare con il programma specifico "Giustizia penale", parte del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia", al fine di attuare azioni dirette a soddisfare gli obiettivi comuni ai due programmi.

3. Le operazioni finanziate in virtù della presente decisione non possono ricevere assistenza da altri strumenti finanziari comunitari per i medesimi obiettivi. I beneficiari della presente decisione forniscono alla Commissione informazioni sui finanziamenti ottenuti a carico del bilancio comunitario e di altre fonti, e sulle richieste di finanziamento in corso.

Articolo 12

Risorse di bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente strumento è pari a 109,3 milioni di euro per il periodo indicato all'articolo 1.

2. Le risorse di bilancio destinate alle azioni previste nel presente programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio nei limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 13

Monitoraggio

1. Per ogni azione finanziata dal programma, il beneficiario trasmette relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori. Entro tre mesi dal completamento dell'azione è inoltre trasmessa una relazione finale. La Commissione stabilisce la forma e il contenuto delle relazioni da trasmettere.

2. Fatti salvi i controlli contabili eseguiti dalla Corte dei conti in cooperazione con i competenti organi o servizi nazionali di controllo contabile, a norma dell'articolo 248 del trattato, e le ispezioni effettuate a norma dell'articolo 279, lettera c), del trattato, i funzionari o altri agenti della Commissione possono controllare in loco le azioni finanziate dal programma, anche mediante controlli a campione.

3. I contratti e le convenzioni conclusi in forza della presente decisione stabiliscono in particolare la supervisione e il controllo finanziario della Commissione (o dei suoi rappresentanti autorizzati), da effettuarsi in loco se necessario, e l'esecuzione di controlli contabili da parte della Corte dei conti.

4. Il beneficiario dell'assistenza finanziaria tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l'azione per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento relativo all'azione stessa.

5. Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione rettifica l'entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti.

6. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per verificare che le azioni finanziate siano svolte correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regolamento finanziario.

Articolo 14

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1. In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù della presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, nonché dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Per quanto concerne le azioni comunitarie finanziate nell'ambito del presente programma, i regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario, inclusi gli inadempimenti di un obbligo contrattuale stipulato in base al programma, derivanti da un'azione o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, a causa di una spesa indebita.

3. La Commissione riduce, sospende o recupera l'importo del sostegno finanziario concesso per un'azione qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza della presente decisione o della singola decisione o del contratto o della convenzione con cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un'azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto.

4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un'azione giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle le sue osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati.

5. Tutti gli importi indebitamente versati devono essere restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

Articolo 15

Valutazione

1. Il programma è oggetto di monitoraggio periodico, al fine di seguire l'attuazione delle attività previste nell'ambito dello stesso.

2. La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna del programma.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

 a) una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del presente programma, entro il 31 marzo 2011;

 b) una comunicazione sulla continuazione del presente programma, entro il 30 agosto 2012;

 c) una relazione di valutazione ex post, entro il 31 dicembre 2014.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*. Essa è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2007.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

FINANCIAL STATEMENT

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

1. NAME OF THE PROPOSAL:

Programme "Fundamental Rights and Justice"

Proposal for a Council Decision establishing the programme "Criminal justice" for the period 2007-2013

Proposal for a decision of the European Parliament and the Council establishing the programme "Civil justice" for the period 2007-2013

Proposal for a Council Decision establishing the programme "Fundamental Rights and Citizenship" for the period 2007-2013

Proposal for a decision of the European Parliament and the Council establishing the programme "Fight against violence (Daphne) and drugs prevention and information" for the period 2007-2013

2. ABM / ABB FRAMEWORK

1804 – Citizenship and Fundamental Rights

1806 – Establishing a genuine European area in criminal in civil matters

1807 – Coordination in the field of drugs

3. BUDGET LINES

3.1. Budget lines (operational lines and related technical and administrative assistance lines (ex- B.A lines)) including headings:

Financial Perspectives 2007-2013: Heading 3.

3.2. Duration of the action and of the financial impact:

2007-2013

3.3. Budgetary characteristics (*add rows if necessary*):

Budget line	Type of expenditure		New	EFTA contribution	Contributions from applicant countries	Heading in financial perspective
Criminal Justice	Non-comp	Diff	NO	NO	Yes	**No** 3
Civil Justice	Non-comp	Diff	NO	NO	Yes	**No** 3
Fundamental Rights and Citizenship	Non-comp	Diff	NO	No	Yes	**No** 3
Fight against violence (Daphne) and drugs prevention and information	Non-comp	Diff	NO	Yes*	Yes	**No** 3

*: the programme shall be open to the participation of the EFTA states, subject to the EEA Agreement, in accordance with its provisions.

4. SUMMARY OF RESOURCES

4.1. Financial Resources

4.1.1. Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA)

EUR million (to 3 decimal places)

Expenditure type	Section no.		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 -…	Total
Operational expenditure (8.1)											
Commitment Appropriations (CA)	Criminal Justice	a	29,200	29,800	30,400	26,000	26,400	26,900	27,500		196,200
	Civil Justice	a	14,100	14,300	14,600	15,500	15,700	16,000	16,300		106,500
	Fundamental Rights & Citizenship	a	10,600	12,000	13,200	13,500	13,800	15,200	15,500		93,800
	Fight against violence and drugs	a	15,900	17,400	18,800	20,200	20,600	21,000	21,500		135,400
Payment Appropriations (PA)	Criminal Justice	b	14,600	26,640	29,980	28,080	27,080	26,570	27,100	16,150	196,200
	Civil Justice	b	7,050	12,810	14,410	14,990	15,420	15,810	16,090	9,920	106,500
	Fundamental Rights & Citizenship	b	5,300	10,380	12,320	13,110	13,590	14,440	15,070	9,590	93,800

	Fight against violence and drugs	b	7,950	15,210	17,800	19,220	20,120	20,720	21,170	13,210	135,400
Administrative expenditure within reference amount (8.2.4)											
Technical & administrative assistance (NDA)	8.2.4	c	1,200	1,500	1,000	1,800	1,500	1,900	2,200		11,100
TOTAL REFERENCE AMOUNT											
Commitment Appropriations		**a+c**	**71,000**	**75,000**	**78,000**	**77,000**	**78,000**	**81,000**	**83,000**		**543,000**
Payment Appropriations		**b+c**	**36,100**	**66,540**	**75,510**	**77,200**	**77,710**	**79,440**	**81,630**	**48,870**	**543,000**
Administrative expenditure not included within reference amount											
Human resources and associated expenditure (NDA)	8.2.5	d	4,050	4,320	4,752	5,130	5,508	5,832	5,832		35,424
Administrative costs, other than human resources and associated costs, not included in reference amount (NDA)	8.2.6	e	0,670	0,725	0,753	0,768	0,784	0,799	0,815		5,316
Total indicative financial cost of intervention											
TOTAL CA including cost of Human Resources		a+c+d+e	75,720	80,045	83,505	82,898	84,292	87,631	89,647		583,740
TOTAL PA including cost of Human Resources		b+c+d+e	40,820	71,585	81,015	83,098	84,002	86,071	88,277	48,870	583,740

Co-financing details

If the proposal involves co-financing by Member States, or other bodies (please specify which), an estimate of the level of this co-financing should be indicated in the table below (additional lines may be added if different bodies are foreseen for the provision of the co-financing):

EUR million (to 3 decimal places)

Co-financing body		Year n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 and later	Total
……	f							
TOTAL CA including co-financing	a+c +d+ e+f							

4.1.2. Compatibility with Financial Programming

X Proposal is compatible with next financial programming 2007-2013

☐ Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial perspective.

☐ Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement[67] (i.e. flexibility instrument or revision of the financial perspective).

4.1.3. Financial impact on Revenue

☐ Proposal has no financial implications on revenue

X Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows:

Contribution from EFTA/EEE States: 2,19 % (2004 figures)

[67] See points 19 and 24 of the Interinstitutional agreement.

EUR million (to one decimal place)

Budget line	Revenue	Prior to action	Situation following action							
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	a) Revenue in absolute terms		0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
	b) Change in revenue	*Δ*								

(Please specify each revenue budget line involved, adding the appropriate number of rows to the table if there is an effect on more than one budget line.)

4.2. Human Resources FTE (including officials, temporary and external staff) – see detail under point 8.2.1.

Annual requirements	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Total number of human resources	37,5	40	44	47,5	51	54	54

5. CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES

5.1. Need to be met in the short or long term

5.1.1. Civil Justice

The promotion and the protection of fundamental rights demand the establishment of a genuine European area of justice. In such an area competent judicial authorities co-operate effectively, and citizens have a better access to justice and are neither prevented nor discouraged from exercising their rights by incompatibilities and complexities of the legal systems, judicial decisions circulate freely among the Member States on the basis of the principle of mutual recognition of judicial decisions, and the good functioning of the judiciary is constantly improved.

The challenge for the Union will be to respond to citizens' expectations for effective solutions to their practical problems. This will imply in particular:

– as the acquis grows, increased efforts of monitoring of its application by the Member States, including through modern means such as databases of case law;

– further legislative action to address the new issues mentioned above, and to improve the ease of access to and efficiency of justice;

– a need to address mutual recognition in a wider sense, including recognition of decisions and documents other than those issued by judicial authorities;

– strengthening of mechanisms for providing information to the public and promote training of and exchanges between practitioners on the implications of the instruments for cooperation in this area;

– further measures to promote understanding and use of common tools and procedures amongst practitioners.

5.1.2. Criminal Justice

The challenge for the Union will be to respond to citizens' expectations for effective solutions to their practical problems. This will imply in particular:

– as the acquis grows, increased efforts of monitoring of its application by the Member States, including through modern means such as databases of case law;

– further legislative action to address the new issues mentioned above, and to improve the ease of access to and efficiency of justice;

– a need to address mutual recognition in a wider sense, including recognition of decisions and documents other than those issued by judicial authorities;

– strengthening of mechanisms for providing information to the public and promote training of and exchanges between practitioners on the implications of the instruments for cooperation in this area;

– legislative measures to put in place and develop common tools for cooperation. This implies inter alia on the one hand more efficient mechanisms of exchange of information between Member States on criminals, in particular on convicted persons by setting up a computerised mechanism to exchange information on criminal records, and on the other hand, to improve standards for certain procedures such as rules on evidence collection and rules on the protection of individuals involved in criminal proceedings, whether they are the accused, witnesses or victims;

– further measures to promote understanding and use of common tools and procedures amongst practitioners.

5.1.3 Fundamental Rights and Justice

The aim of this specific programme of the programme "Fundamental Rights and Justice" is to develop significantly the two existing preparatory actions (promotion of fundamental rights and the support to civil society) introducing new objectives such as the fight against racism, xenophobia and anti-semitism namely through the promotion of an inter-faith and a multicultural dialogue at EU level.

The support to civil society in the field of fundamental rights will be enlarged to cover all Member States while the present preparatory action only covers the ten new Member States.

A special focus will be put on the rights deriving from the citizenship of the Union, recognised as fundamental rights by the Charter, namely to encourage democratic participation.

A significant increase in the financial envelope is planned to reflect the increasing importance of these issues and to respond positively to civil society actors.

5.1.4 Fight against violence (Daphne) and drugs prevention and information

The main challenges facing the Union in relation to tackling drugs over the period of the next financial perspectives can be defined as follows:

– information and research, including the continuation of the work of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA);

– drug demand reduction since demand feeds the growth of the drugs phenomenon: education, prevention and harm-reduction programmes;

– drug supply reduction, to stop trafficking and drug-related criminality, in particular as concerns new synthetic drugs and their chemical precursors, as well as combating money-laundering;

– enhanced cooperation with third countries concerning drug abuse control and drug demand reduction.

– further legislative activity will be needed in line with new and developing forms of drugs, for example to bring new forms of drugs under established control mechanisms.

Fight against violence (Daphne programme)

The mid term and the final report on the Daphne programme (2000 – 2003) show that organisations have gained from their participation in European partnerships. Bringing associations to work together resulted in more effective programming and better use of resources.

The Daphne programme can thus be seen as successful in mobilising the civil society resulting in partnerships and alliances that are working together for more comprehensive European policies on violence.

The final report of the Daphne programme (2000 – 2003) revealed that there was some room to improvement such as the creation of a helpdesk and an increased focus on dissemination. The Daphne II programme was thus adapted to conform to the finding of that report.

As these changes to the structure of the programme are quite recent, no significant changes need to be introduced.

5.2. Value-added of Community involvement and coherence of the proposal with other financial instruments and possible synergy

The European Union **added value** will be achieved by:

- preparing the ground for the emergence of common strategies and legislation in this field;
- implementing EU policy objectives and their application in national policies;
- supporting the transposition of European Union legislation's and its application in a uniform way through Europe;
- promoting the co-operation and co-ordination mechanisms between Member States;
- cooperating with civil society organisations at European level.

Criteria for evaluation

A set of common evaluation criteria will be used through all specific programmes to evaluate the success of the interventions regarding the European Union added value in relation with the type of effect described above. Example of criteria could be:

- To support only activities needed at European Union level to sustain European Union objectives, European Union laws and European Union implementation mechanism;
- To support activities which will be complementary with those financed at national level;
- To reinforce national exchanges at European Union level, generating synergy effects and economies of scale;
- To involve actively Member States representatives and other relevant stakeholders in the implementation of the programme in order to maximise complementarities with existing activities.

Subsidiarity and proportionality

As far as subsidiarity is concerned the present programme focuses on areas where European added value can be demonstrated and therefore is designed to

respect the principles of subsidiarity and proportionality set out in Article 5 of the EC Treaty and its accompanying Protocol.

As far as proportionality is concerned, the new programme proposal has been designed to incorporate the maximum feasible extent of simplification in terms not only of the form of the action but also in terms of the administrative and financial requirements that will apply to their implementation. The programme has been designed to strike to find the right balance between flexibility and ease of use on the one hand, and clarity of purpose and appropriate financial and procedural safeguards on the other.

Complementarity with other Community interventions

The present programme aims at contributing to the establishment of an area of freedom, security and justice. A complementarity with other programmes may thus be possible.

A non exhaustive list of areas of convergence can be mentioned:

- The draft of the present programme took into account the Programme on Active Citizenship and the Youth programme to ensure that no overlap situations existed. In any case, particular attention will be paid to the implementation of those programmes to avoid such situations and to coordinate the results.

- The draft of the present programme took into account the Programme for Employment and Social Security - PROGRESS to ensure that no overlap situations existed. Particular attention will be paid to the implementation of the programme to avoid such situations and to coordinate the results.

- The current proposal is complementary to some actions under the 7th framework programme. Synergies will be actively promoted whenever possible, namely as regards the application of research results.

- Special attention will be paid to the programmes implemented by in the field of Information Society, related with safe use of Internet and fighting its abuse, in particular as regards sensitive groups (e.g. children).

- The current proposal will also seek to complement the work of EU Agencies active in these policy fields (EUMC, EMCDDA, Eurojust), as well as with the action of other international organisations acting in the field of fundamental rights, drugs action, fight against violence and judicial cooperation.

Regular exchanges of information and active collaboration around projects under other Community programmes will take place, in order to improve and capitalise upon internal coherence, and between the Commission and other

national and international authorities/organisations, to improve external coherence.

Complementarities with interventions on Freedom, Security and Justice

These interventions have a common goal of establishing an area of freedom, security and justice where basic human rights are respected. Each of the programmes is designed to address particular aspects which are a critical part of the creation of such an area in the EU, given the integration of national economies and the goal of ensuring free movement of people as well as goods, services and capital between countries. As such, they tackle issues affecting freedom, security and justice which arise from the creation of economic and monetary union and the abolition of internal borders and which can only be effectively addressed at EU level. These issues are to do with cooperation, harmonisation, coordination of activities, the exchange and sharing of critical information and best practices and techniques, and establishing solidarity mechanisms for sharing the costs involved in pursuing common and agreed objectives in an equitable way.

They are reflected in the objectives set out in The Hague Programme adopted by the European Council in November 2004, which include: guarantying fundamental human rights throughout the EU, establishing minimum procedural safeguards and common access to justice, extending the mutual recognition of judicial decisions, fighting organised cross-border crime and the threat of terrorism, ensuring protection in accordance with international treaties to those in need, and regulating migration flows and controlling the external borders of the EU. Each of the programmes is aimed at pursuing these objectives in a complementary way without duplicating activities.

The activities under the programme "Fundamental Rights and Justice", therefore, are designed to further fundamental human rights and ensure a common level of access to justice across the EU, and are accordingly complementary to activities under the other two programmes which reinforce this objective. In particular, they are directly complementary to the measures, under the Solidarity programme to improve the integration of migrants into EU society as well as to establish uniform procedures for dealing with asylum-seekers and, under the Security programme, to enhance protection of witnesses and victims of crime as well as to combat the trafficking of people.

They are also complementary, if less directly, with activities under the Security programme to strengthen cooperation between police forces and law enforcement authorities as well as between bodies involved in combating the threat of terrorism. The freedom of EU citizens to enjoy their fundamental rights, therefore, is contingent on them feeling secure and being adequately protected against criminal activity or terrorist attack.

5.3. Objectives, expected results and related indicators of the proposal in the context of the ABM framework

General objectives	Specific objectives	Operational objectives
To promote the development of a European society based on the European Union citizenship and respectful of the fundamental rights as enshrined in the Charter of Fundamental Rights.	To promote the Charter of Fundamental Rights and to inform citizens of their rights as Union citizens and to encourage them to participate actively in the democratic life of the Union.	To support awareness-raising actions.
	To monitor regularly the situation of fundamental rights in the European Union and its Member States using the Charter of Fundamental Rights as the guiding document and to obtain opinions on specific questions related to fundamental rights when necessary.	To prepare regular reports or opinions on the situation of fundamental rights in the EU.
	To explain the consequences of the insertion of the Charter of Fundamental Rights into the Constitution and of the European Union's accession to the European Convention of Human Rights.	To support information campaigns in these fields.
To fight against anti-semitism, racism and xenophobia and to strengthen civil society in the field of fundamental rights.	To support NGO and other bodies from civil society to enhance their capability to participate actively in the development of the European Union. To fight against anti-semitism, racism and xenophobia by promoting a better understanding and improved tolerance throughout the European Union. To promote peace and fundamental rights namely through an interfaith and multicultural dialogue at EU level.	To have open, transparent and regular dialogue with civil society. To support awareness-raising actions. To provide financial support for the activities of non-governmental organisations or other entities pursuing an aim of general European interest. To undertake studies and analyses in these fields.

To promote judicial cooperation with the aim of contributing to the creation of a genuine European area of justice in civil and criminal matters.	To adapt the existing judicial system in Member States to the European Union being a territory without border controls, with a single currency, free circulation of persons, services, goods and capital, based on mutual recognition and mutual confidence.	To improve mutual knowledge of Member States' legal and judicial systems in civil and criminal matters and to promote and strengthen networking, mutual cooperation, exchange and dissemination of information, experience and best practices. To ensure the sound implementation, the correct and concrete application and the evaluation of Community instruments in the areas of judicial cooperation in civil and commercial matters and in criminal matters.
	To improve the daily life of individuals and businesses by enabling them to assert their rights throughout the European Union, notably by fostering access to justice.	To improve information on the legal systems in the Member States and access to justice.
	To improve the contacts between legal, judicial and administrative authorities and the legal professions, and to foster the training of the members of the judiciary.	To promote the training in Union matters of the judiciary and judicial staff. To evaluate the general conditions necessary to develop mutual confidence, including the quality of justice. To support the operative work of the European judicial network in civil and commercial matters created by Council Decision of 28 May 2001 (2001/470/CE). To develop a European computerised system of exchange of information on criminal records and to support studies to develop other types of exchange of information.

To contribute to the setting up of an area of freedom, security and justice by combating violence and by informing on and preventing drug use.	To protect citizens against violence and to attain a high level of health protection, well being and social cohesion.	To prevent and combat all forms of violence occurring in the public or the private domain, against children, young people and women To provide support for victims and groups at risk. To assist and encourage NGO and other organisations active in this field. To disseminate the results obtained under the two Daphne programmes including their adaptation, transfer and use by other beneficiaries or in other geographical areas. To identify and enhance actions contributing to positive treatment of people at risk of violence.
	To prevent and reduce drug use, dependence and drug related harms.	To involve civil society in the implementation and development of the European Union's Drugs Strategy and Action plans. To monitor, implement and evaluate the implementation of specific actions under the Drugs Action Plans 2005 – 2008 and 2009 – 2012.
	To promote transnational and awareness-raising actions in the areas identified above.	To set up multidisciplinary networks; to ensure the expansion of the knowledge base, the exchange of information and the identification and dissemination of good practice, including through training, study visits and staff exchange. To develop and implement awareness-raising actions targeted at specific audiences to promote the adoption of zero tolerance towards violence and to encourage support for victims and the reporting of violence. To raise awareness of the health and social problems caused by drug abuse and to encourage an open dialogue with a view to promoting a better understanding of the drug phenomenon.

5.4. Method of Implementation

Show below the method(s) chosen for the implementation of the action.

X ***Centralised Management***

X Directly by the Commission

□Indirectly by delegation to:

□ Executive Agencies

□ Bodies set up by the Communities as referred to in art. 185 of the Financial Regulation

□ National public-sector bodies/bodies with public-service mission

□***Shared or decentralised management***

□ With Member states

□ With Third countries

□***Joint management with international organisations (please specify)***

Relevant comments:

In order to achieve the full objectives of the programme under the provisions of the Current Treaty, it has been decided to split into 4 legal instruments relating to 4 different legal bases. As stated in Mr. Vitorino's Communication to the Commission (SEC(2004) 1195, 28.9.2004) the actions proposed are provided through the current Treaties. The legal bases required to establish the programmes have been limited in number as far as the current Treaties allow, while within and across the new programmes common delivery, management and implementation mechanisms are set in place.

In order to achieve the general and specific and operational objectives, each programme within the programme "Fundamental Rights and Justice" envisages a range of actions, such as:

- Specific actions taken by the Commission, such as, studies and research, opinion polls and surveys, the formulation of indicators and common methodologies, collection, development and dissemination of data and statistics, seminars, conferences and experts meetings, organisation of public campaigns and events, development and maintenance of websites, preparation and dissemination of information materials, support to and animation of networks of national experts, analytical, monitoring and evaluation activities;

- Actions providing financial support for specific projects of Community interest under the conditions set out in the annual work programmes;

- Actions providing financial support for the activities of non-governmental organisations or other entities under the conditions set our in the annual work programmes;

- Operative grants to entities identified in a legal basis.

Methods of implementation:

The above mentioned type of actions may be financed either by

- A service contract following a call for tenders

- A subsidy following a call for proposals.

- Subsidies to a body pursuing an aim of general European interest, without a call for proposal.

The Commission will implement the above actions in accordance with the annual work programme to be adopted. The Commission will implement this programme and may have recourse to technical and/or administrative assistance to the mutual benefit of the Commission and of the beneficiaries, for example to finance outside expertise on a specific subject.

The Commission may decide to entrust part of the budget implementation to an executive agency, as referred to in Article 54, (2) (a) of the Financial Regulation. These agencies shall be designated by the Commission in conformity with the provisions of the Financial Regulation and more specifically with the principles of economy, effectiveness and efficiency. Before proceeding to implement the delegation, the Commission shall ensure, by mean of a prior assessment that the creation of agencies is in compliance with sound financial management.

6. MONITORING AND EVALUATION

6.1. Monitoring system

A comprehensive monitoring system will be set-up in order to regularly follow up the implementation of the activities carried out under each specific programme. This system should allow for the collection of information relating to the financial implementation and to the physical outputs of the programme, across the types of action and the target groups included in the programme. The information will be collected at project level - indeed, for any action financed by the programme, the beneficiary shall submit technical and financial reports on the progress of the work, as well as a final report after the completion of the

action. The precise configuration of the monitoring system, as well as the type of indicators to be set-up will be the object of further study in the process leading to the implementation of the programme. Indeed, a study on delivery mechanisms and related cost-effectiveness aspects is foreseen to take place during 2005.

According to legal requirements and Commission's evaluation policy, the programme will be evaluated at mid-term to assess its continuing relevance and draw useful lessons for the remainder of its implementation. A review of the programme may take place then, if considered necessary. A final evaluation will take place at the end of the programming period to assess the results of the programme and advise on its follow-up. These reports will be prepared under the responsibility of the Commission, and shall be submitted to the European Parliament and the Council.

6.2. Evaluation

6.2.1. Ex-ante evaluation

Cfr. Extended Impact Assessment on the programme "Fundamental Rights and Justice".

6.2.2. Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons learned from similar experiences in the past)

Cfr. Extended Impact Assessment on the programme "Fundamental Rights and Justice".

6.2.3. Terms and frequency of future evaluation

The timetable set in the proposal is as follows:

– no later than 31 March 2011, the Commission shall submit to the European Parliament and the Council an interim evaluation report on the results obtained and the qualitative and quantitative aspects of the implementation of this programme;

– no later than 30 August 2012, the Commission shall submit to the European Parliament and the Council a Communication on the continuation of this programme;

– no later than 31 December 2014, the Commission shall submit to the European Parliament and the Council an ex post evaluation report.

7. ANTI-FRAUD MEASURES

The Commission shall ensure that, when actions financed under the present programme are implemented, the financial interests of the Community are protected by the application of preventive measures against fraud, corruption and any other illegal activities, by effective checks and by the recovery of the amounts unduly paid and, if irregularities are detected, by effective, proportional and dissuasive penalties, in

accordance with Council Regulations (EC, Euratom) No 2988/95 and (Euratom, EC) No 2185/96, and with Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council.

For the Community actions financed under this programme, the notion of irregularity referred to in Article 1, paragraph 2 of Regulation (EC, Euratom) No 2988/95 shall mean any infringement of a provision of Community law or any breach of a contractual obligation resulting from an act or omission by an economic operator, which has, or would have, the effect of prejudicing the general budget of the Communities or budgets managed by them, by an unjustifiable item of expenditure.

Contracts and agreements shall provide in particular for supervision and financial control by the Commission (or any representative authorized by it) and audits by the Court of Auditors, if necessary on-the-spot.

8. DETAILS OF RESOURCES

8.1. Objectives of the proposal in terms of their financial cost (Prix 2004)

Commitment appropriations in EUR million (to 3 decimal places)

(Headings of Objectives, actions and outputs should be provided)	Type of output	Av. cost	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		Total	
			No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost
Criminal Justice																		
To Promote judicial cooperation																		
- promoting mutual recognition of judicial decisions	Operational projects - implement. of EU instruments			1,000		1,000		1,100		1,500		1,700		1,700		1,700		9,700
- promoting necessary approximation of legislation	Operational projects - implement. of EU instruments	0,100	5	0,500	5	0,500	6	0,600	7	0,700	9	0,900	9	0,900	9	0,900	50	5,000
- eliminating obstacles created by disparities	Research	0,030	1	0,030	1	0,030	1	0,030	1	0,030	1	0,030	1	0,030	1	0,030	7	0,210
- guaranteeing a proper administration																		
Sub-total Action 1				**1,530**		**1,530**		**1,730**		**2,230**		**2,630**		**2,630**		**2,630**	**57**	**14,910**
To adapt existing judicial situation																		

- improve mutual knowledge	Operational projects - implement. of EU instruments	0,100	10	1,000	10	1,000	10	1,000	10	0,750	10	0,900	10	0,900	10	0,900	70	6,450
- promote and strengthen networking	Networks	0,200	3	0,600	3	0,600	3	0,600	3	0,600	5	1,000	5	1,000	5	1,000	27	5,400
	Operational projects - modern. of justice	0,100	5	0,500	5	0,500	5	0,500	5	0,500	5	0,500	5	0,500	5	0,500	35	3,500
- exchange and dissemination of information, experiences and best practices	Evaluations - Legal implementation of EU instruments	0,330	1	0,330	1	0,330	2	0,680	1	0,430	2	0,680	2	0,680	2	0,680	11	3,810
	Operational projects - modern. of justice	0,100	7	0,700	7	0,700	8	0,800	9	0,900	10	1,000	10	1,000	10	1,000	61	6,100
Sub-total Action 2				**3,130**		**3,130**		**3,580**		**3,180**		**4,080**		**4,080**		**4,080**	**204**	**25,260**
To Improve daily life of individuals and businesses																		
- improve information on judicial cooperation, legal systems and access to justice	Evaluations - Practical implement. of EU instruments			0,440		0,440		0,690		0,440		0,690		0,690		0,690		4,080
	Quality of justice	0,100	0	0,000	1	0,100	4	0,400	4	0,400	4	0,400	4	0,400	4	0,400	21	2,100
	Operational projects - modern. of justice	0,100	10	1,000	7	0,700	8	0,800	8	0,800	10	1,000	10	1,000	10	1,000	63	6,300
Sub-total Action 3				**1,440**		**1,240**		**1,890**		**1,640**		**2,090**		**2,090**		**2,090**	**84**	**12,480**
To Improve contacts between legal systems, judicial and administrative authorities information and the legal professions																		

- Training of judiciary and judicial staff	Training Activities /grants	0,250	26	6,500	26	6,500	26	6,500	28	7,000	28	7,000	28	7,000	28	7,000	190	47,500
	EJTN			0,600		0,600		0,700		1,000		1,000		1,000		1,000		5,900
- Computerised system on exchange of information on criminal records	Phase 1 - Setting up of European index for convicted persons			12,800		9,400		11,400		7,000		6,000		6,000		6,000		58,600
	Phase 2 - Creating a European format for information exchange			1,500		5,100		1,700		1,000		0,200		0,200		0,200		9,900
Sub-total Action 4				**21,400**		**21,600**		**20,300**		**16,000**		**14,200**		**14,200**		**14,200**		**121,900**
Sub-total Objective 1				*27,500*		*27,500*		*27,500*		*23,050*		*23,000*		*23,000*		*23,000*		*174,550*
Civil Justice																		
To Promote judicial cooperation																		
Promote Judicial cooperation	Grants	0,100	20	2,000	20	2,000	20	2,000	25	2,500	25	2,500	25	2,500	25	2,500	160	16,000
	Studies	0,200	5	1,000	5	1,000	5	1,000	5	1,000	5	1,000	5	1,000	5	1,000	35	7,000
	Seminars, Information Campaigns	0,100	5	0,500	5	0,500	5	0,500	5	0,500	5	0,500	5	0,500	5	0,500	35	3,500
Sub-total Action 5				**3,500**		**3,500**		**3,500**		**4,000**		**4,000**		**4,000**		**4,000**	**0**	**26,500**
To adapt existing judicial situation																		
To improve mutual knowledge and sound implementation, application and evaluation	Grants	0,100	10	1,000	10	1,000	10	1,000	15	1,500	15	1,500	15	1,500	15	1,500	90	9,000

	Studies	0,200	5	1,000	5	1,000	5	1,000	5	1,000	5	1,000	5	1,000	5	1,000	35	7,000
Sub-total Action 6				**2,000**		**2,000**		**2,000**		**2,500**		**2,500**		**2,500**		**2,500**	**0**	**16,000**
To Improve daily life of individuals and businesses																		
To improve information on judicial cooperation	Develop./Maintenance Databases	0,500	3	1,500	3	1,500	3	1,500	2	1,000	2	1,000	2	1,000	2	1,000	17	8,500
	User-guides, information campaigns	0,100	2	0,200	2	0,200	2	0,200	2	0,200	2	0,200	2	0,200	2	0,200	14	1,400
Sub-total Action 7				**1,700**		**1,700**		**1,700**		**1,200**		**1,200**		**1,200**		**1,200**	**0**	**9,900**
To Improve contacts between legal systems, judicial and administrative authorities information and the legal professions																		
judicial network in civil matters	Networking, conferences and seminars	0,250	6	1,500	6	1,500	6	1,500	6	1,500	6	1,500	6	1,500	6	1,500	42	10,500
	Translations	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	7	7,000
Training of judiciary and judicial staff	Grants	0,200	14	2,750	14	2,740	14	2,720	14	2,740	14	2,700	14	2,680	14	2,670	98	19,000
	Networking, conferences and seminars	0,100	3	0,300	3	0,300	3	0,300	3	0,300	3	0,300	3	0,300	3	0,300	21	2,100
	Develop. of tools and method.	0,250	2	0,500	2	0,500	2	0,500	2	0,500	2	0,500	2	0,500	2	0,500	14	3,500
Sub-total Action 8				**6,050**		**6,040**		**6,020**		**6,040**		**6,000**		**5,980**		**5,970**	**49**	**42,100**
Sub-total Objective 2				*13,250*		*13,240*		*13,220*		*13,740*		*13,700*		*13,680*		*13,670*		*94,500*
Fundamental Rights and Citizenship																		

To promote the development of a European Society based on the idea of European Union Citizenship and respectful of the fundamental rights																		
To promote the Charter of Fundamental Rights and to inform all persons of their rights	Grants -Information Campaigns	0,100	20	2,000	20	2,000	20	2,000	20	2,000	20	2,000	25	2,500	25	2,500	150	15,000
	Support to NGO's	0,200	5	1,000	6	1,200	6	1,200	6	1,200	6	1,200	6	1,200	6	1,200	41	8,200
	Commission led Information Campaign	0,200	1	0,200	1	0,200	1	0,200	1	0,200	1	0,200	1	0,200	1	0,200	7	1,400
	Eurobarometer, Publications, Dissem.	0,200	1	0,200	1	0,200	1	0,200	1	0,200	1	0,200	1	0,200	1	0,200	7	1,400
To prepare an annual report on the situation of fundamental rights	Studies	0,250	1	0,250	2	0,500	2	0,500	2	0,500	2	0,500	2	0,500	2	0,500		
To analyse the consequences of the insertion of the Charter into the Constitution and of the accession to the European Convention of Human Rights	Networking, conferences and seminars	0,250	1	0,250	1	0,250	2	0,500	2	0,500	2	0,500	2	0,500	2	0,500	12	3,000
Sub-total Action 9				**3,900**		**4,350**		**4,600**		**4,600**		**4,600**		**5,100**		**5,100**	**162**	**32,250**
To strengthen civil society and to encourage an open, transparent and regular dialogue																		

To assess application and implementation of Community legislation	Grants	0,100	20	2,000	20	2,000	20	2,000	20	2,000	20	2,000	25	2,500	25	2,500	150	15,000
	Studies	0,250	1	0,250	1	0,250	2	0,500	2	0,500	2	0,500	2	0,500	2	0,500		
To support NGO and other bodies from civil society	Support to NGO's	0,200	5	1,000	5	1,000	5	1,000	5	1,000	5	1,000	5	1,000	5	1,000	35	7,000
	Eurobarometer, Publications, Dissem.	0,200	1	0,200	1	0,200	1	0,200	1	0,200	1	0,200	1	0,200	1	0,200	7	1,400
Sub-total Action 10				**3,450**		**3,450**		**3,700**		**3,700**		**3,700**		**4,200**		**4,200**	**185**	**26,400**
To fight against anti-semitism, racism and xenophobia and to promote an interfaith dialogue																		
Promoting a better understanding and improved tolerance	Grants	0,100	16	1,600	20	2,000	20	2,000	20	2,000	20	2,000	20	2,000	20	2,000	136	13,600
	Studies	0,250	1	0,250	1	0,250	2	0,500	2	0,500	2	0,500	2	0,500	2	0,500	12	3,000
To lead an interfaith/multicultural dialogue at EU level	Support to NGO's	0,200	3	0,600	4	0,800	5	1,000	5	1,000	5	1,000	5	1,000	5	1,000	32	6,400
	Eurobarometer, Publications, Dissem.	0,200	1	0,200	1	0,200	1	0,200	1	0,200	1	0,200	1	0,200	1	0,200	7	1,400
Sub-total Action 11				**2,650**		**3,250**		**3,700**		**3,700**		**3,700**		**3,700**		**3,700**	**187**	**24,400**

Sub-total Objective 3				*10,000*		*11,050*		*12,000*		*12,000*		*12,000*		*13,000*		*13,000*		*83,050*
Fight against violence (Daphne) and drugs prevention and information																		
To prevent and combat all forms of violence occurring in the public or the private domain, against children, young people and women by taking preventive measures and by providing support for victims and groups at risk																		
To assist and encourage NGO and other organisations	Grants	0,150	20	3,000	20	3,000	25	3,750	25	3,750	25	3,750	25	3,750	25	3,750	165	24,750
Develop and implement awareness-raising actions	Studies	0,200	2	0,400	2	0,400	3	0,600	4	0,800	4	0,800	4	0,800	4	0,800	23	4,600
	Grants	0,150	7	1,050	10	1,500	10	1,500	10	1,500	10	1,500	10	1,500	10	1,500	67	10,050
Identify and enhance actions contributing to positive treatment of people at risk of violence	Grants	0,150	10	1,500	10	1,500	10	1,500	15	2,250	15	2,250	15	2,250	15	2,250	90	13,500
Dissemination of results	Dissemination of data & statistics, reports, publications	0,125	3	0,375	4	0,500	4	0,500	4	0,500	4	0,500	4	0,500	4	0,500	27	3,375
Sub-total Action 12				**6,325**		**6,900**		**7,850**		**8,800**		**8,800**		**8,800**		**8,800**	**255**	**56,275**
To promote transnational actions																		
Set-up multi-disciplinary networks	Grants	0,150	20	3,000	20	3,000	20	3,000	20	3,000	20	3,000	20	3,000	20	3,000	140	21,000

Dissemination of good practice	Grants	0,150	5	0,750	7	1,050	7	1,050	7	1,050	7	1,050	7	1,050	7	1,050	47	7,050
Raise awareness	Grants	0,150	15	2,250	15	2,250	15	2,250	15	2,250	15	2,250	15	2,250	15	2,250	105	15,750
Sub-total Action 13				**6,000**		**6,300**		**6,300**		**6,300**		**6,300**		**6,300**		**6,300**	**245**	**43,800**
To prevent and reduce drug use, dependence and drug related harms to health and social exclusion																		
To involve civil society in the implementation and development of EU's Drugs Strategy and Action plans	Support to NGO's	0,100	10	1,000	10	1,000	10	1,000	10	1,000	10	1,000	10	1,000	10	1,000	70	7,000
To involve civil society in the implementation and development of EU's Drugs Strategy and Action plans	Eurobarometer	0,150	1	0,150	2	0,300	2	0,300	2	0,300	2	0,300	2	0,300	2	0,300	13	1,950
To monitor, implement and evaluate the implementation of Drugs Action Plan	Studies	0,150	7	1,050	7	1,050	7	1,050	7	1,050	7	1,050	7	1,050	7	1,050	49	7,350
	Implement. legislation	0,500	1	0,500	1	0,500	1	0,500	1	0,500	1	0,500	1	0,500	1	0,500	7	3,500
Sub-total Action 14				**2,700**		**2,850**		**2,850**		**2,850**		**2,850**		**2,850**		**2,850**	**119**	**19,800**
Sub-total Objective 4				*15,025*		*16,050*		*17,000*		*17,950*		*17,950*		*17,950*		*17,950*		*119,875*
TOTAL COST				**65,025**		**67,100**		**69,000**		**66,000**		**65,950**		**66,950**		**66,950**		**466,975**

Prix 2004

Criminal Justice	27,500	27,500	27,500	23,050	23,000	23,000	23,000	174,550
Civil Justice	13,250	13,240	13,220	13,740	13,700	13,680	13,670	94,500
Fundamental Rights and Citizenship	10,000	11,050	12,000	12,000	12,000	13,000	13,000	83,050
Fight against violence (Daphne) and drugs prevention and information	15,025	16,050	17,000	17,950	17,950	17,950	17,950	119,875
Total	**65,775**	**67,840**	**69,720**	**66,740**	**66,650**	**67,630**	**67,620**	**471,975**

Prix Courants

Criminal Justice	29,200	29,800	30,400	26,000	26,400	26,900	27,500	196,200
Civil Justice	14,100	14,300	14,600	15,500	15,700	16,000	16,300	106,500
Fundamental Rights and Citizenship	10,600	12,000	13,200	13,500	13,800	15,200	15,500	93,800
Fight against violence (Daphne) and drugs prevention and information	15,900	17,400	18,800	20,200	20,600	21,000	21,500	135,400
Total	**69,800**	**73,500**	**77,000**	**75,200**	**76,500**	**79,100**	**80,800**	**531,900**

8.2. Administrative Expenditure

The needs for human and administrative resources shall be covered within the allocation granted to the managing DG in the framework of the annual allocation procedure.

8.2.1. Number and type of human resources

Types of post		Staff to be assigned to management of the action using existing and/or additional resources (**number of posts/FTEs**)						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Officials or temporary staff (XX 01 01)	A*/AD	9,25	10	11	12	13	13,5	13,5
	B*, C*/AST	21,25	23	25	27	29	31	31
Staff financed by art. XX 01 02		7	7	8	8,5	9	9,5	9,5
Other staff financed by art. XX 01 04/05								
TOTAL		37,5	40	44	47,5	51	54	54

8.2.2. Description of tasks deriving from the action

Task N°	Title	Description	Number
MANAGEMENT			
1	Management		2
POLICY DEFINITION AND PROGRAMMING			
2	Policy Making	Definition of strategy, legal base,…	3
3	Programme definition	Establishment of annual work programme (i.e. financing decision) and interservice consultation	0,5
4	Interface with relevant EC programmes & actions	interservice coordination in order to ensure complementarity-synergy with other policies	1
5	Interface with other Institutions and Member States	Interface Council, EP ensuring the appropriate reporting, information, questions, briefing requests	0,5
6	Information and Communication	1. Information and publicity activities 2. EUROPA Web site	0,5

7	Committee interface - chair & secretariat		1
8	Budgeting	APS,PDB,AAR,BIP,RAL - Preparation - Follow-up - Reporting	0,5
PROGRAMME : RECEPTION, SELECTION AND AWARD OF PROJECTS, FINANCIAL AND LEGAL COMMITMENTS			
9	Preparation Calls for proposals		1,5
10	Reception and evaluation proposals/multi-annual and annual programmes	(also involves staff involved in 12,13,14 and 15)	9
11	Award decisions		0,5
12	Financial Commitment	Preparation, maintenance and closure of all financial commitments + sub consequent amendments	1,5
13	Legal Commitment	Preparation, Signature, Closure of all juridical commitments + sub consequent amendments	4
PROGRAMME : MONITORING OF PROJECTS			
14	Payments - Initiation	Preparation and Processing of all Prefinancing, Intermediate and Final Payments (including verification supporting docs)	3
15	Project Monitoring	Receipt and assessment of reports , requests for information, project visits	4
PROCUREMENT, CONTROL AND AUDIT			
16	Ex- ante verification of transactions, setting up of control standards	Setting up appropriate control standards	2
17	Financial Audit	Ex-post Audit of expenditure / implementation	2
18	Internal audit	Verification of compliance with ICS	1
19	Procurement procedures	Drafting, procedures and authorisation of procurement procedures for projects and technical assistance (evaluation, studies,…) , including JPC, Helpdesk procurement procedures	2
20	Reporting	Report of Authorising Officer, RAA, relations with Court of Auditors…	1
SUPPORT SERVICES			
21	Filing and Archiving	Database, digital and hardcopy filing	1
22	Programme Evaluation	Ex ante - Mid term - Final evaluation	1,5
23	IT Support	Specific development of IT Tools related to monitoring and implementation	2
OVERHEAD			
24	Administration (Overhead)	CIS, Translations, HRM, Logistics,…	9
TOTAL			**54**

8.2.3. Sources of human resources (statutory)

(When more than one source is stated, please indicate the number of posts originating from each of the sources)

☐ Posts currently allocated to the management of the programme to be replaced or extended

☐ Posts pre-allocated within the APS/PDB exercise for year n

☐ Posts to be requested in the next APS/PDB procedure

☐ Posts to be redeployed using existing resources within the managing service (internal redeployment)

☐ Posts required for year n although not foreseen in the APS/PDB exercise of the year in question

8.2.4. Other Administrative expenditure included in reference amount (XX 01 04/05 – Expenditure on administrative management)

EUR million (to 3 decimal places)

Budget line (number and heading)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1 Technical and administrative assistance (including related staff costs)								
Other technical and administrative assistance								
- *intra muros*								
- *extra muros Development IT and other management tools*	0,850	1,100	0,650	1,300	1,150	1,410	1,450	7,910
Studies	0,100	0,100	0,100	0,110	0,100	0,120	0,150	0,780
Evaluation and Impact Assessment	0,100	0,100	0,100	0,230	0,100	0,200	0,300	1,130
Publications;external evaluations	0,100	0,150	0,100	0,100	0,100	0,110	0,200	0,860
Expert meetings	0,050	0,050	0,050	0,060	0,050	0,060	0,100	0,420
Total	1,200	1,500	1,000	1,800	1,500	1,900	2,200	11,100

8.2.5 Financial cost of human resources and associated costs not included in the reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

Type of human resources	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Officials and temporary staff (XX 01 01)	3,294	3,564	3,888	4,212	4,536	4,806	4,806	29,106
Staff financed by Art XX 01 02 (auxiliary, END, contract staff, etc.) (specify budget line)	0,756	0,756	0,864	0,918	0,972	1,026	1,026	6,318
1Total cost of Human Resources and associated costs (NOT in reference amount)	**4,050**	**4,320**	**4,752**	**5,130**	**5,508**	**5,832**	**5,832**	**35,424**

Calculation– ***Officials and Temporary agents***

Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable

Each FTE rated at 108.000 € per FTE.

Calculation– ***Staff financed under art. XX 01 02***

Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable

Each FTE rated at 108.000 € per FTE.

8.2.6 Other administrative expenditure not included in reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTAL
XX 01 02 11 01 – Missions	0,050	0,054	0,055	0,056	0,057	0,059	0,060	0,391
XX 01 02 11 02 – Meetings & Conferences	0,150	0,162	0,179	0,183	0,187	0,190	0,194	1,245
XX 01 02 11 03 – Committees	0,070	0,076	0,077	0,079	0,080	0,082	0,084	0,548
XX 01 02 11 04 – Studies & consultations	0,300	0,325	0,331	0,338	0,345	0,351	0,359	2,348
XX 01 02 11 05 - Information systems	0,100	0,108	0,110	0,113	0,115	0,117	0,120	0,783
2Total Other Management Expenditure (XX 01 02 11)	0,670	0,725	0,753	0,768	0,784	0,799	0,815	5,316
3 Other expenditure of an administrative nature (specify including reference to budget line)								
Total Administrative expenditure, other than human resources and associated costs (NOT included in reference amount)	**4,720**	**5,045**	**5,505**	**5,898**	**6,292**	**6,631**	**6,647**	**34,092**

Calculation - ***Other administrative expenditure <u>not</u> included in reference amount***

		<u>2007</u>
Missions	20*1000 + 10*3000	50.000
Meetings & Conferences	5*30000	150.000
Compulsory meetings	2*15000	30.000
Non-compulsory meetings	1*40000	40.000
Studies & consultations	2*150000	300.000
Information systems	1*100000	100.000